GENESI DEL DIRITTO PENALE DI GIANDOMENICO ROMAGNOSI...

Genesi
del Diritto penale

GENESI

DEL

DIRITTO PENALE

DI

GIANDOMENICO ROMAGNOSI

PROFESSORE DI LEGGI CIVILI

NELLA

UNIVERSITA' DI PAVIA

EDIZIONE SECONDA.

TOMO I.

MILANO MDCCCVII.

Presso AGNELLO NOBILE libraio-stampatore
nella Contrada della Passarella.

La presente Opera è posta sotto la salvaguardia della legge 19 fiorile anno IX. (e. f.) dall' editore proprietario Agnello Nobile, il quale ha adempito a quanto essa prescrive.

B 014. 2. 243.

A SUA ECCELLENZA

IL SIG.

GIUSEPPE LUOSI

GRAN GIUDICE

Ministro della Giustizia,

GRAN DIGNITARIO

DELL' ORDINE DELLA CORONA

DI FERRO EC. EC.

AGNELLO NOBILE.

La grandezza del genio dell' Eccellenza Vostra *per cui Ella si ritrova elevato sopra la sfera del suo Ministero, e del suo secolo, spiega la sua forza creatrice in tutti i rami della Legislazione e*

dell' amministrazione della giustizia. Opra di questa forza sono i Codici ed i Regolamenti divisati dalla di Lei saviezza. L' ammirazione e la gratitudine della posterità segneranno il di Lei Ministero come un epoca di rigenerazione per il ben pubblico dell' Italia.

Ma l' E. V. *fa di più. Ella fa uso della sua elevazione per associare alle sue mire chiunque crede animato dal suo zelo.*

Ecco il perchè io oso intitolare all' E. V. *questa mia edizione. La celebrità del libro, il favore ch'Ella si degna di accordare all'autore, m' inspirano la lusinga che l'* E. V.

sia per aggradire questa dedica come un contrassegno di quella venerazione e di quell'amore che io divido con tutta la nazione italiana.

MIEI LEGGITORI

All' incominciamento di questo Libro vi chieggo la grazia di leggerlo con attenzione. Benchè io non abbia ommesse quelle gradazioni di conseguenze, le quali a guisa di anelli intermedj, servono a connettere le più lontane idee; quantunque io abbia qua e là sparse alcune similitudini, affine solo di rendermi vie più intelligibile, e non mai di sostituirle alle vere prove, nulladimeno ho dovuto per lo più concentrarmi in quelle astrazioni e nessi che erano richiesti dal metodo dell' analisi, e dall' indole del mio soggetto.

Soventi volte, deviando dal cammino più breve conducente allo scopo propostomi, mi son fatto lecito di salire fino a' primi principj delle cose, e di derivarne indi la certezza delle mie riflessioni. Lungi che tale procedere dettato mi fosse da una mal intesa brama di far pompa di estensione di spirito, vi sono

stato per lo contrario spinto mio malgrado. Chi più di me sentir poteva che tali digressioni frapposte al progresso diretto de' raziocinj, scostando fra di loro le idee, e quindi rendendone più malagevoli i paragoni, ne difficultavano quella immediata, e pronta comprensione che sì mirabilmente giova e far sentire la forza della verità? Ma poteva io senza rimorso prescindere dal fare tali digressioni, io che essendomi prefisso di comunicare ai miei pensieri la robustezza ed evidenza maggiore, non vedeva (in una guisa almeno adattata al mio soggetto) in veruno Scrittore di pubblico diritto nè colla dovuta e precisa estensione discussi, nè con bastante accuratezza circoscritti, e lumeggiati, dirò così, i principj riguardanti quel ramo di scienza che io aveva impreso a trattare? In esse prime prove però non mi sono presa licenza nè di lussureggiar ne i dettagli, nè di abbandonarmi oltre il dovere all'analisi, anche nell'esposizione de' principj; ma bensì coll'occhio costantemente rivolto allo scopo finale del mio trattato, ho procurato di essere sobrio nella scelta, ristretto nell'esposizione, e sì ordinato nel giro, talchè le mie idee anche le più eccentriche avessero una certa piegatura, ed aspetto che indeclinabilmente le rivolgesse al centro loro comune.

Se per avventura il mio Libro cadesse fralle mani di coloro che non istimano un'opera se non a rignardo di uno stile seducente di vezzi, piccante di motti vivaci, forte per li sentimenti arditi, agitato pel contrasto delle idee, sorprendente per le novelle prospettive, ed elevato infine o per le grandi vedute, o per le raggruppate lontanissime immagini, io gli avverto che niente di tutto questo nè poteva, nè doveva io qui porre in opera. La sentita e nuda verità delle cose, l'adequata e risaltante accuratezza del dire, il saldo e progressivo concatenamento de' pensieri sono i soli ornamenti che convengono ad una discussione metafisica, ed a questa segnatamente, in cui una Logica vigorosa deve sostenere i raziocinj in mezzo agli urti cagionati dalle vertenze de'Juspubblicisti, e porre in chiaro una delle parti più interessanti il diritto politico naturale.

Qui l'effetto della verità non è nè speculativo, nè sterile; perciò chiunque mi disingannasse da qualche errore da me adottato, oltre di trattare la causa della verità, acquisterebbe grande diritto alla mia riconoscenza.

Finalmente mi si permetta di conchiudere colla protesta del celebre Grozio, la quale, al par che a lui, diviene a me necessaria pei tempi, ne' quali il mio Libro va a prodursi al pubblico. *Injuriam mihi facient si quis me ad ulla s nostri seculi controversias aut natas, aut*

quae nasciturae praevideri possunt respexisse arbitratur: Vere enim profiteor sicut Mathematici figuras a corporibus semotas considerant, ita me in jure tractando ab omni singulari facto abduxisse animum (a).

(a) *De J. B. et P. Proleg.* §. 58.

GENESI

DEL

DIRITTO PENALE

INTRODUZIONE;

Se è cosa importanta, anzi un diritto de'Popoli che la Legislazione non oltrepassi gl'immutabili confini della ginsta *moderazione* nel decretare le pena, egli deve altresì essere cura della Società tutta che i snoi individui siano *persuasi* dello loro ginstizia. Quanto è desiderabile all' ordine sociale quell' accordo, in cui il Reo nell' atto di snbire la pena dice a se stesso: *io me la sono meritata*, e lo apettatore pronuncia ch' ella è ginsta! Queste voce aollevata dal sentimento indelebile di approvazione pel giusto, e pel vero proprio dell'Essera intelligente e morale, è l' oracolo della stessa Natura.

Felice qual Popolo nel quale questo sentimento è un cooperatore colla Legislazione! Si può affermare che allore essa approfitta del

soccorso di tutte le forze della ragione, dell'opinione, del senso morale, e spesso della religione degli uomini per arrestare, o almeno rallentare la fatale spinta verso i delitti. La vera Politica che ben comprende quanto tale sentimento da sì sublimi e possenti principj scosso, ed affozzato, dia di elevazione, e di energia alle azioni degli enti guidati da lui; la vera Politica che vede le leggi impotenti ad estendersi al di là della limitazione essenziale all'opera degli uomini, e che perciò non potrebbero contrapporre un ostacolo a ben molte imprevedute, ed oscure sortite delle passioni perturbatrici dell'armonia sociale; la vera Politica, a cui tutto è prezioso, allorchè tende al gran fine della felicità de' Popoli, s'impossessa di un tale soccorso, e ne fa uno stromento efficace a quell'effetto che produr debbono le pene sugli animi degli individui sociali.

Sostituiscasi all'opposto nelle menti loro la persuasione che una pena non sia giusta. All'istante la Legislazione, che non ha altri ostacoli di ripercussione che quelli dell'esterna sanzione, sentesi costretta a sostener *sola* tutto lo sforzo del torrente della malvagità, che trabocca e si diffonde da tutti que' lati, ove essa o non potè, o non seppe contrapporre un argine possente ad arrestarlo. Quindi nel tempo d'una Esecuzione penale scor-

gesi da un canto la malvagità captiva del reo che si rivolta alle leggi, nel mentre che dall'altra odesi il fremito dell'indignazione degli Spettatori, i quali riguardandole come espressioni fattizie d'una violenza utile, colla voce della ragione rinforzano il grido della compassione che gl'immedesima coll'infelice che soffre, e si sentono sempre autorizzati a defraudarne lo spirito, ed a limitarne l'effetto. Ecco i risultati funesti della contraddizione delle leggi penali coi sentimenti, e la persuasione degli uomini.

Dimostrare pertanto l'*Esistenza* del diritto di punire, assegnarne il *Fondamento*, tesserne l'*Origine* naturale o metafisica, definirne la *Natura* intrinseca, fissarne i giusti *Confini*, e determinarne le *Proporzioni* esatte e vere, sarà la più utile speculazione, a cui uno Scrittore possa applicarsi, e per le leggi che comandano, e per i Popoli che vi ubbidiscono.

Tutte queste cose ad un tratto io tenterò colla guida di una ragione scevra dalle prevenzioni de' sistemi, dalle deferenze delle credulità, e dalle impazienze degli ostacoli che si attraversano alle teorie di diritto. Avrò però special cura di promovere principj luminosi, onde soddisfare all'importante ricerca, se ai Sovrani della Terra competa un vero diritto di punire colla morte; ricerca che divide i sentimenti di celebri Pensatori, e nella qua-

le non mi crederò mai permesso di ommettere quelle attente, imparziali e ben applicate indagazioni, che assicurano all'autore ed a chi legge la scoperta delle Verità.

Capo Unico

Quale direzione *debbano prendere le nostre ricerche per iscoprire l'esistenza, ed origine del diritto di punire.*

Alla sicurezza di un Invasore del Trono è *necessario* lo estirpare tutti i rampolli della famiglia che regnava prima di lui, dice Machiavello. Avrà egli dunque *diritto* a ciò? È troppo assurda, e scellerata questa conseguenza, onde abbisognare d'essere combattuta.

Le pene sono *necessarie* alla sicurezza interna dello stato, dicono i Juspubblicisti. Dunque il Sovrano che n'è il difensore e vindice, ha il diritto di stabilirle, e di infliggerle.

È evidente che la opposizione di queste conseguenze nasce dalla opposizione intrinseca della qualità de' principj da cui derivano. Il principio ingiusto dell'usurpazione trasfonde così la sua reità su tutti gli *atti* consecutivi al primo misfatto, come un antecedente falso attira seco innumerebili false conseguenze. Per

lo contrario le giustizie del principio constitutivo lo stato sociale si comunica a tutti gli stati necessarj alla conservazione del ben essere di tale stato.

Parmi però che una osservazione sì generale non basterebbe ancora a giustificare nei Sovrani la podestà di punire, e di punire colla morte. Sarebbe necessario ulteriormente indagare se la forza di questo principio di conservazione dello stato possa divenire tanto possente, e coma il possa, onde rendere leciti gli spasimi, o la distruzione d'un cittadino, che fino ad un certo punto ne turbi la tranquillità.

Parecchi Scrittori, affine di decidere affermativamente la quistione, si limitano ostinatamente al sovraccennato principio, senza voler estendere più oltre le loro vedute. Ma la loro prova pare un vero circolo vizioso. Dire infatti che siccome la Natura volle l'uomo socievole, così attese la stretta connessione ed armonia del suo sistema avrà unito il diritto di vita e di morte alla Sovranità, coma mezzo necessario alla sussistenza del piano voluto da lei, egli è un dire, che siccome destinò la Società alla felicità e conservazione dell'uomo, così ch'ella rese lecita la infelicità e la distruzione dell'uomo per la conservazione della Società. Queste idee, l'urto *apparente* delle quali è il risultato di una vera petizione

di principio, debbono avere un punto di conciliazione. Ma è chiaro che egli devesi ricercare *fuori* del concetto delle idee contrastanti.

Noi lo ritroveremo questo principio, se rifletteremo che trattando di un Diritto, fa d' uopo riportarsi alle relazioni fondate sull'essenza, e gli attributi *reali* delle cose, per quel gran principio che tutti i diritti traggono la loro esistenza dalle predette relazioni.

Ora nel nostro proposito, ragionando della *realtà* delle cose, è un fatto che la Società non è realmente che un aggregato d' *uomini*. Tutti i diritti adunque esistenti nello stato di società o saranno quelli che competono a'membri di essa come *uomini*, o quelli che ne risultano in quanto combinati, modificati, o derivati dalle circostanze dello stato sociale.

Affine adunque di scoprire la vera *Origine* naturale-metafisica del diritto di punire, è d' uopo riportarsi al complesso de' *primitivi* attributi morali dell'uomo, ossia esaminarli posti nella loro maggiore semplicità e nuda entità, vedere quali relazioni ne nascano, seguire i risultati di queste relazioni, le trasformazioni di questi risultati, sino al punto in cui saremo risospinti dall'andamento delle idee in seno della Società e del Governo.

Eccoci pertanto costretti ad incominciare le nostre ricerche da una *astrazione*, in cui l'uomo contemplar devesi spogliato da ogni

sociale rapporto; astrazione che rassomiglia assai ad una ipotesi, la quale fu appellata stato di natura, o di naturale indipendenza, e più propriamente stato di *solitudine*.

Se fosse agevol cosa il figurarsi la natura umana, ossia l'uomo *da se*, cioè senza collocarlo in istato veruno speciale, una tale astrazione gioverebbe maggiormente alla verità, ed al mio proposito. Io dico alla verità, perchè la situazione dell'uomo mercè una tale astrazione non essendo propriamente che il risultato di una notomica *scomposizione* dello stato sociale, e non un cangiamento, od una trasformazione dell'uomo istesso, non dà luogo, e pensar giusto, di considerarlo in istato selvaggio, ma soltanto come soggetto ai primitivi bisogni, vestito delle naturali facoltà, e non collocato in veruno stato *singolare*. Quindi l'idea, che dopo questa considerazione si formassa, racchiuderebbe propriamente que' *soli tratti* che nella separazione fatta dall'intendimento vengono dall'idea astratta veramente ritenuti.

Io dico altresì che al mio proposito questa guisa d'immaginare vie più gioverebbe; poichè nell'analisi si procederebbe con quella immediata mossa dal fondo della Società alla forma di lei, mossa naturale all'andamento degli oggetti che esponiamo.

Ma siccome una tala astrazione è difficile ad eseguirsi dal maggior numero de' lettori, ed accade nel fare delle astrazioni sull' uomo morale coma su i corpi, che immaginar non si sanno se non rivestiti d' una qualche determinata figura, e per l' altra parte il quadro intero che racchiude il tutt' insieme della Società essendo troppo vasto e complicato ond' essere ad un tempo solo agevolmente esaminato e compreso; e perciò rendendosi necessaria l' analisi che dal semplice proceda al composto, così per ora mi contenterò di contemplare l' uomo nello stato di selvaggia natura, per essere questa una situazione più approssimata e rassomigliante all' astrazione di cui ragioniamo.

Prevengo però cha a suo tampo io avrò cura di annullare questa finzione posticcia ed eterogenea, la quale frapponendosi alla vera prospettiva della verità, potrebbe guidare ad illusioni e ad errori nelle illazioni che si traggono dallo stato astratto ed ipotetico allo stato reale e concreto della cose.

Per ultimo, se l' origine della quale sono per andare in traccia, l' ho denominata *naturale metafisica*; ciò io ho praticato affine di distinguerla dall' origine puramente storica, ed accidentale, e dall' origine morale del diritto di punire.

Per origine *storica* io intendo quell' unione di circostanze concrete, e di avvenimenti reali, i quali presso le tali e tali altre Nazioni, come l'Inglese, la Francese ec. produssero e modificarono le leggi penali di essa Nazioni.

Per origine *morale* io intendo quel complesso di motivi o ragioni, dalle quali gli animi delle Nazioni in generale mossi furono a stabilire le pene contro dei dalitti. Forse questa seconde maniera di origine confonderassi colla prima. Benchè la prima si ravvisasse come *derivazione* speciale della seconda, pure non è assolntamente la stessa. Fra loro si distinguono quanto le leggi generali del sentimento, ed il principio di attività del genere umano distinguesi non solo dal sentimento, ma dalle azioni concrete, ed individuali di una data persona singolare.

Finalmante per origine *naturala-metafisica* io intendo le derivazione del diritto di puntre da que' principj generali fondamentali del diritto naturale, da' qnali per nna combinazione intrinseca di rapporti fondati nella natura dalla natnra dell' nomo, e nelle circostanze sociali egli viene a ricevere il sno nascere e sviluppamento. Queste maniere di origine differisce dalle altre dne, qnanto la storia volgare dell' invenzione del quadrato dell' ipotennsa, e la descriaione del modo che l'intelletto di Pitagora tenne ad iscoprirlo, differiscono dalla di

lui dipendenza intrinseca e naturale derivazione dalle precedenti Proposizioni, Teoremi, Problemi, Postulati, ed Assiomi di Geometria.

Affine di schivare tutte le anfibologie, le quali il vocabolo di *Origine*, nella sua significazione moltiplice e vago, poteva suscitare nelle menti de' leggitori, ho scelto quello di GENESI, o generazione, essendomi sembrato più appropriato all'indole ed allo scopo delle mie meditazioni.

PARTE PRIMA

DELLO STATO DI NATURALE INDIPENDENZA.

CAPO PRIMO

Del diritto di felicità e di vita nello stato di solitudine naturale.

Eguaglianza.

§ I.

Lo stato di *naturale solitudine*, che dal Filosofo morale e dal Juspubblicista nello spiegare la genesi de' diritti e de' doveri deve valutarsi come la statua di Condillac dal Psicologista nell' esporre la figliazione delle idee; quello stato ove l' uomo sciolto da qualunque vincolo di *dipendenza* umana e di *unione*, errante, selvaggio, isolato non ci può offrire che il quadro di que' soli diritti e doveri, che sono il risultato ancora intatto ed immediato delle relazioni fra lui ed i suoi simili, ma fondate su i soli essenziali attributi e la prima e semplice natura di lui; questo è quello in cui ora osserviamo l' uomo, per discoprire se ci offre

particolarità veruna onde immediatamente, o mediatamente possa nascere il diritto penale.

Qui io suppongo l'uomo con tutte le capacità possibili di *diritto*. In *fatto* però lo stato psicologico di lui, privo dei segni delle idee, non è per niente superiore a quello dell'Orang-outang, benchè egli sia dotato delle medesime facoltà d'un Newton e di un Montesquieu. Ma se riportiamo un tal fatto al diritto, dirà il Filosofo, ove sarà la *moralità* delle azioni, e quindi il fondamento de' diritti e de' doveri? Io lo ripeto: egli è solamente per semplificare il mio soggetto, ch'io qui attribuisco all'uomo tutte le capacità di diritto.

Se al vocabolo di *pena* si lega comunemente l'idea di un male che taluno soffre atteso un passato suo misfatto: dunque il *diritto* penale sarà il diritto d'*infliggere* un tal male al delinquente.

Avverto ch'io non pretendo di averne data la definizione, ma bensì la semplice *spiegazione* del vocabolo. Presa infatti come definizione, sarebbe troppo vaga, poichè non offre veruna circostanza che distingua la pena dalla *vendetta*. Ora però contentiamoci di essa, dovendo l'analisi somministrarcene in progresso la più vera e la più completa.

Non parmi nemmeno che interessi nè la spiegazione, nè la definizione il far parola della Persona che esercitar deve il diritto penale

poichè la quistione sarebbe *a chi* egli competa, non *cosa* egli sia. Che se poi taluno volesse dare il nome di *guerra* al diritto di punire esercitato fra eguali, riserbandogli il nome di *pena* allorchè solamente viene posto in opera da un superiore verso di un inferiore, questo sarebbe un affare di nome che punto non alterarebbe la sostanza della cosa. Uno sfrondato ramo di quercia usato da me ha il nome di bastone, e maneggiato da Ulisse ha il nome di scettro. Ciò però non toglie che egli veramente non sia un ramo di quercia, e che nelle mie mani non sia tanto buono a bastonare il Borsajuolo che tenta di rubarmi l'orologio, quanto nelle mani del Re d'Itaca a flagellare le spalle di Tersite per la seditiosa sua loquacità.

§. 2.

Analizzando quel principio possente animatore, ed inseparabile dall'uomo, gli atti del quale diretti da una FORZA ETERNA infinitamente superiore all'uomo, mercè le spinte del piacere e del dolore cospirando alla massima utilità ricevono la forma di *doveri*, e di *diritti*, io dico l'amor proprio, rinvenir si debbono que' primi elementi, dalla combinazione de' quali risultar deve la verità di cui andiamo in traccia.

§. 3.

Per *amor proprio* io intendo quella volontà generale che ogni Essere senziente ha di sentire aggradevolmente, e più aggradevolmente ch'egli può, che torna lo stesso che l'amore della *felicità*.

§. 4.

Questo amore in quanto nelle sue tendenze è *conforme* alle Leggi morali di Natura, possiamo dunque appellarlo *diritto* di felicità.

§. 5.

Una invariabile o necessaria proprietà di lui è di essere dotato di una *forza*, la quale nell'atto che l'uomo s'impossessa, o ritiene gli oggetti produttori del piacere, non solo resiste a qualunque loro diminuzione, ma altresì *respinge* per quanto può qualunque impressione tendente a turbargliene il possesso.

Quindi nel cuor dell'uomo sorge l'*odio*, genere universale di tutte le maniere di passioni figlie del dolore, divampa l'*ira*, e fuori si agita, eseguisce e disfoga la *vendetta*. Come l'uomo per principio di natura è sensibile (dice il dotto autore del libro *l'Uomo libero*), così fisicamente gode delle sensazioni piacevo-

li, e si disgusta e risente delle dolorose. Quindi è che alle prime si presta con amicità, e nelle seconde si duole e si rivolta anche contro la cagione che le ha prodotte. Un' offesa sulla persona che ecciti un dolore, risveglia un interno risentimento, per cui si fa istantaneamente uso della propria forza, e da assalito ed offeso si passa rapidamente per una reazione più fisica che morale allo stato di assalitore. Un animale che dia un morso è tosto da noi perseguitato sino alla più completa vendetta: se s' incontra un sasso o un tronco in cui involontariamente s' incappa, non possiamo contenere i primi moti di sdegno e di irritamento. Tutto questo dimostra che il risentirsi del male che ci vien fatto, lo sdegnarsene e l'assalire la cagione che lo produce è un sentimento fisico di natura più o meno efficace secondo il diverso grado di robustezza, di sensibilità e di riflessione. Queste si chiama *vendetta* (a).

§. 6.

Fra gli oggetti utili de' quali testè abbiamo ragionato, evvi l'*Esistenza*, la quale al di

(a) *L' Uomo libero, ossia Ragionamento sulla libertà naturale e civile dell' uomo* Part. II. cap. IV.

qua della tomba è il fondamento, e rappresenta tutto il ben-essere dell' uomo.

Quindi le *energia* dell' amor proprio tutta si condensa alla conservazione della vita e del piacere, e si rinforza all' avvicinamento de' colpi distruttori affine di allontanarli.

§. 7.

In ciò egli agisce *a norma* delle regole della morale legislazione di natura; giacchè è certo che ella *volle* la conservazione della specie umana, e per conseguenza ne *proibì* ad ogni individuo le distruzione.

§. 8.

Questa legge sviluppata ci offre ad un tempo stesso *tre* morali relazioni. — Primo in chi gode dell' esistenza il *dovere* e il diritto di conservarla. — Secondo in tutto il resto degli uomini ed io, lui il reciproco *dovere* di non attentare all' altrui vita. — Terzo finalmente (per una correlazione necessaria) in ognuno che gode dell' esistenza, il *diritto* di non essere offeso da chicchessia.

§. 9.

Così questo diritto di conservazione unito alle conseguenze che egli necessariamente produce, non è prodotto di una mera *facoltà* competente all'uomo, ma piuttosto effetto di un *dovere* che a lui incombe.

§. 10.

L'identità di origine, la somiglianza di costituzione, la eguaglianza di attributi e di fini essenziali e naturali a tutti gli uomini, sono, com'egli è evidente, i principj produttori dell'*eguaglianza*.

§. 11.

Si deve adunque ammettere come assioma, che la energia naturale, e primitiva del diritto di felicità (§. 4.) sia *eguale* in tutti gli uomini: che torna lo stesso, la natura volle egualmente il ben essere e la conservazione di tutti.

Quindi qualunque cosa che nello stato di *natura* si afferma di un uomo singolare, si verifica di tutti: e ciò che egli può esigere da altri, gli altri del pari lo possono esigere da lui: insomma parlando di diritti, tutto in tale stato è *reciproco* ed *eguale*.

Questo principio dell' eguaglianza fondamento primo di quella che appellasi *equità* rigorosa, ed unica misura del diritto, e della morale sociale, la cui traduzione è: *ciò che non vuoi che sia fatto a te, non fare ad altri, e quello che tu esigi dagli altri, praticalo tu verso di essi:* questo principio che i sentimenti di tutti i cuori, la Filosofia di tutti i secoli, le Religioni di tutti i paesi i più rimoti della terra assumono quale regola prima degli umani diritti e doveri; questo principio, io dico, è anche quello che *solo* può autorizzare la *disuguaglianza* di fortune, di potere, di dignità, di anima, e di ogni maniera di preferenze, che in seguito possono sopravvenire fra gli uomini nella Società.

Infatti se l'Eroe umano, con un vigor di anima straordinario conciliasi gloria ed avvantaggio, e rapisce l'ammirazione, se l'artefice mercè nuove utili invenzioni attrae maggiori guadagni e riconoscenza, se l'agricoltore, mercè un più assiduo e ben diretto travaglio, raddoppia i proventi del suo campo, atteso appunto il principio di eguaglianza, l'uno non ha diritto sopra degli altri, onde usurparsi a capriccio i frutti della virtù, dell'ingegno e della fatica loro; quindi è tenuto a rispettarli. Chi ne fu autore perciò, consideratone vero *proprietario*, gode della preferenza da lui procacciatasi. Si verifica allora in diritto l'asso-

ma matematico: se e cose eguali aggiungansi delle disuguali, quello che ne risulta è disuguale. E siccome la sopravvegnente disparità non toglie niente alla eguaglianza *primitiva* delle quantità fondamentali a cui si è aggiunto, del pari il sopravveguente ingrandimento di coloro che per modi legittimi soverchiano gli altri, non dona ad essi il diritto nè ad usurparli, nè ad opprimerli, attesa l'eguaglianza stessa fondamentale che sussiste, la quale essendo freno per gl' inferiori a prò di essi, lo è del pari per essi grandi e ricchi a prò degli inferiori.

Ma senza un tale fondamento primo, unico, reale, evidente e sentito, come avere un punto fisso onde determinare le misure e le progressioni dei diritti fra uomo e uomo, e quindi ove rinvenire una norma della *giustizia* sociale? Rotta la linea dell' eguaglianza, ed erranti sfrenatamente i giudizj nostri nell' *indefinito*, ove la ragione arrestar ci potrebbe per segnare i principj, i confini e le gradazioni delle *preferenze* fra Esseri vestiti della stessa natura, stretti da' medesimi bisogni, spinti dalle medesime tendenze, e cedenti allo stesso fato (*a*)?

(*a*) *Veggasi l'Introduzione allo studio del diritto pubblico universale dello stesso autore* §. 225. 275. L' edit.

Ho detto che la Filosofia di tutt' i secoli, e le Religioni di tutti i paesi anche i più remoti della terra si accordano tutte nel principio dell' eguaglianza. Sono noti su di questo articolo i principj della più sociale delle Religioni; della Filosofia Europea tanto moderna, quanto antica. Gli Storici ci hanno lasciato memoria di pari sentimenti rapporto agli antichi Egizj. Quanto agli Orientali tanto moderni, che antichi, senza entrare in lunghe relazioni de' precetti del Koran, e delle vecchie tradizioni e dottrine di quella parte del globo, le quali si possono rilevare dall Ezour-Vedam, dal Zend-a-Vesta, dal Bagavadam ec., ci basta accennare la nota morale dottrina dell' antichissimo e celebratissimo Filosofo Chinese Cong-fou-tzee espressa nel Con-King, e specialmente adottata da' Letterati di quell' antichissimo e popolatissimo impero. Egli espressamente la fonda e la ricava dall' accennato principio di non fare, o fare ad altri ciò che non amerebbesi, o si bramerebbe fosse fatto a se stesso. Finalmente i sentimenti di dolce fratellanza sparsi da Mango-Kapak nelle estremità dell' America, sono tutte prove della mia asserzione, e che per altro non abbisogne nè di apparecchio di prove, nè di peso o numero di autorità, perchè è dimostrata da' sentimenti naturali ed uniformi del cuor umano, mossi dappertutto dalle medesime circostanze.

CAPO II.

Conseguenze del diritto di conservazione e dell' eguaglianza.

Diritto di difesa. Requisiti. Regole che ne dirigono l' uso.

§ 12.

Supponiamo ora il caso di una aggressione. Siccome io ho il diritto di *conservare* la vita, e ch' ella venga rispettata (§. 8.) (a); dunque come a mezzo *necessario* ho diritto a sottrarmi o a respingere l'offesa, che è lo stesso che difendermi.

Per difesa io intendo la *rimozione* da se di qualunque attuale, o imminente, o certamente futura offesa.

(a) *Praticherò di rimandare ai paragrafi precedenti affine di risparmiare le ripetizioni, talvolta de' raziocinj troppo ovvj, e per segnare sempre la catena delle idee.*

§. 13.

Ma tale allontanamento può ottenersi o colla distruzione della cagione nociva, o col renderla inetta ad offendere, imprigionando la di lei perniciosa attività, o col sottrarre noi stessi dall' azione di lei, o con parecchi altri meazi.

§. 14.

Ora, ragionando in diritto, sarà egli *lecito* scegliere fra questi mezzi a nostro talento, o pure dovremo attenerci ad un solo in particolare? E quindi ci sarà egli permesso, potendo ottenere la propria sicurezza, *senza* la morte, o la sciagura dell' offensore, ci sarà, dico, permesso ciononostante infierire a capriccio contro di lui?

Semplifichiamo la quistione: il male ch' io voglio recare all' offensore, affine di difendermi, deve egli essere *necessario* per essere *giusto*?

§. 15.

Necessario è quello, a cui è *impossibile* di essere diversamente da quello ch' egli è.

Quindi la *necessità* sarà uno *stato*, o modo di essere di una cosa, in quanto va congiunta all'impossibilità di essere diversamente da quello ch'esse è.

§. 16.

Chiedere adunque se l'offesa recata all'ingiuriante affinchè cessi di molestarci, debbe essere necessaria onde essere giusta, egli è chiedere se per recarglicle giustamente, esser debbe *impossibile* dal preacinderne nella difesa.

§. 17.

Ma se vi fossero *altri* mezzi, senza l'offese dell'ingiuriante, onde porre in salvo la propria vita, e i proprj beni, perciò appunto sarebbe *possibile* ottenere lo scopo della difesa, senza il male di lui.

Dunque un tal male *non* sarebbe alla difesa necessaria. (§. 15. 16.)

§. 18.

Chiedere pertanto se lo *debba* essere, egli è lo stesso che chiedere, se per rendere giuste le infelicità, o le distruzione dell'ingiuriante si richiegga *di diritto* che non siavi *altro*

mezzo, onde provvedere all' indennità, e sicurezza della propria conservazione, e felicità, fuor che il male dell' ingiuriante istesso.

§. 19.

Presentata così la quistione, procediamo alla soluzione di lei.

Egli è certo che la Natura volle egualmente la felicità d' ogni uomo, e che ad ognuno partecipò diritto *eguale* a conseguirla, e ritenerla (§. 11.).

Dunque, perciò appunto, ella avrà voluto che ognuno la conseguisca in una maniera *compossibile* con quella d' ogni altro.

§. 20.

Dunque, se non quando la *combinazione* delle cose ne rendesse impossibile il simultaneo conseguimento, avrà ella acconsentito che se ne faccia o una diminuzione, o un totale sagrificio.

§. 21.

Dunque, se non se nelle circostanze di *fatto*, si può rinvenire la cagione dell' *impossibilità* di ottenere simultaneamente la conservazione, ed il ben-essere di due o più uomini.

§. 22.

Dunque, perciò appunto, l'indole di un tal fatto è di esser *nocivo*, o *dannoso*. — Per nocivo, e per dannoso io intendo qualunque cosa atta a recar *dolore*, o a togliere i mezzi del *piacere*.

§. 23.

Ma ogni uomo ha *dovere* di rispettare la esistenza, e il ben-essere altrui (§. 8. 11.)

Dunque non potrà giustamente offenderla, se non quando la natura *dispenserallo* da un tal dovere.

§. 24.

Dunque se non dalla sola *necessità*, nata dal *fatto nocivo*, può l'uomo venire autorizzato a *nuocere* ad altri.

§. 25.

Ma se la necessità attribuisce a taluno il diritto d'arrecare danno ad altri per non soffrirlo egli, per *identità* di ragione deve competere agli altri il diritto d'arrecare a lui danno per non soffrirlo essi (§. 11.).

Dunque non esistendo altra circostanza, che la *sola* necessità di fatto, per apportare un male ed un ano simile, onde garantir se stesso da un male, un uomo non acquisterà *preferenza* alcuna di diritto sopra altri.

E quindi le cose stando così seguirebbe un *contrasto* di diritti egualmente forti, i quali urtandosi in senso contrario sospenderebbero, dirò così, la *moralità*, e non lascierebbe che l'esercizio della forza; o per meglio dire, in tali casi la forza non resterebbe mai condannata dalla giustizia come se non vi fosse moralità, sempre però entro i limiti della necessità.

Così non è del tutto senza effetto la preesistenza dei diritti contrastanti; giacchè, se attesa l'eguaglianza loro non possono avere *preponderanza* urtandosi, e per questo riguardo non valgono a produrre preferenza, pure producono l'altro effetto di *esimere* da ogni taccia d'ingiustizia qualunque esito della forza, la quale senza della loro preesistenza non sarebbe giustificata.

§. 26.

Passo però grandissima differenza fra il diritto della *necessità*, e il diritto del *più forte* preso nel significato volgare. — Non è *iniquo* ch'io sagrifichi il ben essere di un al-

tro per la necessità di conservare il mio, come non lo è ch' egli per la stessa ragione faccia lo stesso rapporto a me; e quindi la vittoria e l' acquisto de' beni di lui che io ottengo coll' uso della mia forza, sono cose sempre lecite: ecco il diritto della *necessità*.

Unicamente per essere io più forte di un altro (e quindi anche *fuori* del caso della necessità) sottometto giustamente al mio dominio la di lui libertà, o vita, o mi approprio i beni di lui; ecco il diritto detto *del più forte*; cosa assurda, contraddittoria, nulla, cioè una vana parola nuda di realtà. (Vedi § 10. 11.)

§. 27.

Dunque affinchè un uomo abbia una reale *superiorità* di diritto, ed una superiorità tale, onde poter privare un altro uomo di un bene, o recargli nocumento, *senza* che questi possa altrettanto contro di lui, richiedesi qualche *altra* circostanza di fatto oltre la detta necessità (§ 21. 24.).

Rammenti il Lettore che supponiamo sempre un fatto *dannoso*, o *nocivo*, poichè senza tale qualità non esisterebbe una vera necessità di recar male ad altrui (§. 20. 21. 22. 24.).

§. 28.

Ora la necessità di fatto prestante una tale preferenza di diritto, o che è un atto *giusto*, e una conseguenza *necessaria* di esso, oppure un atto *ingiusto*, o una di lui necessaria conseguenza.

§ 29.

Se è atto *giusto*, siccome per questo appunto ch'egli è giusto i di lui rapporti sono *conformi* a quelli dell'ordine, così la natura non potrebbe disapprovarlo. Resterebbe adunque *munito* di diritto (*a*).

§. 30.

Dunque a cagione di lui non accaderebbe in chi lo eseguisse *diminuzione* veruna reale di diritto.

(*a*) *Il diritto in quanto è distinto dalla mera* rettitudine *morale è* » *La facoltà di fare o* » *di ottenere tutto quello che è conforme all'or-* » *dine di ragione in quanto non può essere sen-* » *za ingiustizia contrariata da chicchessia* « l'Autore.

§. 31.

Sarebbe dunque contraddittorio che l' atto giusto che produce il diritto nel suo autore producesse in un terzo la facoltà di privare l'autore stesso del suo diritto. Ciò non basta:

§. 32.

Siccome tutti gli uomini hanno diritti *eguali* (§. 10. 11.) all' esistenza e al ben-essere, siccome l' atto di cui parliamo è *conforme* all' ordine morale (§. 29.), così a' egli deve produrre preferenza a riguardo di uno per gli effetti ch' egli ne prova, la deve altresì produrre a riguardo d' ogni altro, perchè eseguì l'atto istesso: e quindi le cose, rese eguali, la preferenza medesima più non esisterebbe.

§. 33.

Lo stesso deve dirsi di un avvenimento puramente *accidentale* dell' ordine fisico, o di qualunque altro atto non commesso; perchè appunto essendo o cosa puramente fisica, o cosa ad esso lui non *imputabile*, lascia intatta la giustizia, e il carattere morale dell' uomo.

§. 34.

Dunque la circostanza di fato nocivo che presta a me il diritto di sagrificare il bene di un altro uomo, *in guisa* tale ch' egli dal canto suo *non* abbia egual diritto di sagrificare il mio, non potrebbe essere altro fuorchè un atto ingiusto, o per meglio dire l'*ingiustizia* di un atto nocivo della persone medesima che lo commette, e le conseguenze che necessariamente ne derivano.

§. 35.

E in verità talunu commettendo un atto ingiusto fa un atto *contrario* al suo dovere, vale e dire contrario al risultato de' rapporti morali esistenti in lui, e perciò tale che la Natura non solamente non può approvarlo, ma espressamente lo *vieta*.

Dunque questi stessi rapporti dell' ordine non possono *coincidere* coi rapporti del fatto ingiusto, e colle sue naturali conseguenze; ma anzi avranno una direzione del tutto *opposta* ad un tal fatto, e nello stesso tempo una necessaria armonia con tutte la serie de' diritti, e de' doveri.

§ 36.

Dunque se una conseguenza naturale di tal fatto è appunto la *necessità* nell' uomo probo danneggiato di recar del male all' offenaore *ingiusto*, non potrà da tale fatto risultare a pro dell' offensore diritto veruno.

§. 37.

Ciò non è tutto. Siccome egli fa un atto *vietato* dalla Natora (§ 35.); siccome egli aveva l'*obbligo* di non offendere senza ragione l'esistenza del suo simile (§. 8. 2e.), perciò la Natura non avrallo dispensato da tale obbligo (23.), ma bensì resteranna tuttavia *avvinto*.

Ora siccome da tala necessità risulta all' offeso *diritto* a nuocere all' offensore ingiusto (§. 24.).

Dunque, oltre la necessità predetta, risulta in favore dell' offeso ingiustamente una *superiorità* di diritto, in virtù della quale può giustamente sagrificare il bene dell' offensore, nell' atto stesso che questi da tale fatto, non solo *non* ricava verun diritto onde arrestare e collidere quello che il difensore esercita su di lui, ma resta tuttavia affrenato dal dovere di non nuocergli.

§. 38.

Dunque supposto che alla conservazione dell' assalito sia necessaria alcuna cosa sulla quale l' aggressore prima di commettere l' attentato aveva diritto, egli è evidente che l' offeso acquista sulla cosa istessa un vero *jus*. Diciam meglio, il diritto dell' assalito, per natural legge, al *estende* sulla cosa istessa, senza che l' offensore possa contrapporre o il dominio, o verun altro diritto valevole ad arrestare quello dell' affrontato che si difende.

Dunque è forza supporre che il malvagio *perda* relativamente al difensore il diritto su queste cose, e misura della necessità.

Perciò il diritto di nuocere a fine di difesa, esaminato per rapporto alla vita dell' offensore ingiusto, per natnrale, anzi con più forte ragione, si estende ai *beni* ed alla *libertà* di lui, e ad ogni altro modo di ben-essere.

§ 39.

Tutto questo si verifica supponendo che la necessità di nuocere sia una *conseguenza* dell' atto ingiusto.

Ma s' ella nol fosse? Se posto il delitto, e poste oltreal la necessità di offendere, si desse però il caso che ella non fosse vero e natural effetto dell' ingiuria, chiedo io senza

di una tale *connessione* si produrrebbe mai nell' ingiuriato quella *superiorità* di diritto indispensabile per autorizzarlo egli solo a nuocere? (§. 27.) A dir breve si richiede egli di diritto che il fatto ingiusto sia vera e naturale *cagione* della necessità di nuocere?

§. 40.

Si tralascerà di muovere queste quistioni ogni qual volta si concepiranno chiaramente i termini ch' ella racchiude. Infatti quand' io affermo essere *necessario* respingere, o nuocere all' offensore per liberarmi da un dato male, è forza ch' io supponga ch' egli sia *cagione* che mi pone in necessità di farlo tristo.

§. 41.

Imperocchè *data* un' ingiuria, o che mi è possibile sottrarmi da un determinato male *senza* offendere l' autore dell' ingiuria, o no. Se ciò mi è *possibile*, non esiste dunque più la necessità, di cui ragioniamo (§. 16. 17.); e quindi siamo fuori dei termini dell' ipotesi, e della quistione.

§. 42.

Se poi egli è *impossibile* sottrarsi da un determinato male, *anche* colla sciagura ed uccisione dell' ingiuriante: dunque, a parlare con verità, *non esiste* la necessità di offenderlo per difendersi, ma bensì esiste solo la *insuperabile* necessità di perire, o di soggiacere ad un dato male.

Dunque siamo del pari *fuori* dei termini dell' ipotesi, e della quistione.

Per una naturale estensione di questo ragiocinio si può presentire cosa debbasi pensare dei mali *susseguenti* all' offesa, a riparare i quali è *inutile* il nocumento dell' offensore.

Quindi è evidente l' ingiustizia della pura *vendetta*.

§. 43.

Resta adunque che posta l' ingiuria, non mi sia possibile sottrarmi da un qualunque male, *se non coll'* offesa dell' ingiuriante: il che forma appunto lo stato della quistione.

Ma posto ciò, è ben chiaro che la situazione attuale in cui mi trovo, la quale mi pone in necessità di nuocergli, è naturale *conseguenza*, o affetto dell' ingiuria di lui.

§. 44.

Ecco pertanto la risposta categorica alla quistione proposta (§ 39.) — Primo si richiede di diritto che l' atto ingiusto sia *cagione* della necessità di offenderne l' autore per difendersi. Ciò deriva dal principio dell'imputabilità (addotto nel paragrafo 33.), il quale applicato ad un caso opposto deve produrre opposte conseguenze.

Secondo. Ma data tale *necessità*, non astratta e non generale, ma bensì di *offendere*: e non di offendere qualunque persona, ma bensì l'*autore* dell' atto ingiusto, e non per un *fine* vago, o iogiusto, ma bensì ad oggetto di difendersi: data, dico, una tale necessità racchiudente tutti questi rapporti, egli è *impossibile* che l'atto ingiusto non ne sia la vera *cagione*.

Quindi l' ipotesi della *separazione* di queste cose allorchè *coesistono*, accennata di sopra (§. 39.) è del tutto assurda.

§. 45.

L' ultima distinzione è la quistione unica che movere si potrabbe, ella è: se sotto la *nozione* dal male che il difensore tende di rimovere da se, debba comprendersi quello *solo* che recato viene direttamente dalle forze,

e dall' attività sola dell' ingiuriante, oppure *anche* quello che per la combinazione delle cose accompagna così l' ingiuria, che senza il male dell' offensore non si può ripararе?

§. 46.

Ma le naturali *conseguenze* derivanti dall' ingiuria debbonsi riguardare come effetti, o parti di essa.

Dunque abbenchè la necessità di nocere ais un risultato derivante in ragion *composta* dell' affronto dell' offensore e delle attuali circostanze delle cose, siccome però respingendo l' offesa si *riesce* di liberarsi dal male che ci minaccia, nè vi si può riescire altrimenti; così dovrassi considerare la detta necessità come se fosse un effetto prodotto *unicamente* dall' ingiuria.

§. 47.

Quindi anche quella *porzione* di male che sopravviene all' offeso non recata dalle mani dell' ingiuriante, ma derivante da una serie di combinazioni naturali e necessarie dell' ingiuria, dovrassi considerare come *consolidata* col misfatto e con esaolui un tutto indivisibile.

E perciò il diritto preponderanta di offendere per difendersi (§. 37.) si *estenderà* a proporzione delle urgenze nate dal misfatto.

Taluno m' impedisca inginstamente la sortita da una casa che ata per rovinare. Quantunque la rovina e la morte che mi sovrastano non siano direttamente, ed unicamente cagionate da lui, perchè precisamente egli non fa che trattenere ed offendere che la sola mia *libertà*, pure la necessità di ucciderlo o almeno di abbatterlo affine di sottrarmi dall' essere schiacciato dalla rovina (necessità nata più dalla posizione della casa che dal di lui contrasto), sarà un vero e natural *effetto* dell' ingiusta offesa ch' egli reca alla mia libertà.

§. 48.

Dunque allorchè chiedesi del diritto di offendere a propria difesa, non devesi precisamente esaminare qual male rechino o recar possano la *sole* forza dell' inginriante, ma bensì indagare, se egli coll' offesa o isolata o combinata ponga l' affrontato in necessità di nuocergli affine di difendersi da un male qualunque; e quali siano i rapporti, e quale l' urgenza di una tale necessità.

§. 49.

Risulta pertanto dal fin qui detto:

I. Che il diritto di *difesa* non è altro che una trasformazione, dirò così, dal diritto di

conservazione della vita e del ben-essere, occasionato da un *fatto* nocivo; o per parlare più esattamente, non essere egli altro che una naturale conseguenza, ed un immediato *prodotto* dello stesso diritto di conservazione, il quale perchè è rivolto ad allontanare un' offesa acquista il nome di diritto di difesa (§. 6. 7. 12.).

II. Nel senso il più ampio egli estendesi tanto contro gli agenti *nocivi* fisici, quanto contro i *morali* (§ 6 7. 12.).

III. Allorchè poi esercitar devesi contro un altro *Uomo*, egli non è proprisme*nte di*ritto se non col concorso della *necessità* (§. 13. fino al 25.).

IV. Infine, per autorizzare l'affrontato *solo* a nuocere all' ingiuriante, senza che a costui sia lecito fare altrettanto contro l' uom probo che si difende, e così affinchè il difendente se stesso acquistar possa una *superiorità* di diritto contro dell' avversario, *oltre* il requisito predetto della necessità, si richiede che questa necessità istessa venga occasionata dall' *ingiustizia* dell' offesa (§. 25. fino al 45.).

§. 5o.

Regole riguardanti l'uso del diritto di difesa.

Ciò permesso, e restringendoci a contemplare il diritto di difesa in quest'ultimo modo d'essere, cioè in quanto è dotato delle superiorità ad offendere, escludente nell'ingiuriante il diritto e rioffendere, calcoliamo in generale l'*azione* del diritto superiore del difensore sull'inferiore dell'ingiuriante. Come agirà egli? Quali saranno i risultati dell'azione? — Dovremo noi paragonarla a quella di un corpo più greve appeso ad un braccio d'una bilancia su di un altro men greve appeso all'altro braccio? — Allora un diritto inferiore ad un altro di un grado *solo* resterebbe interamente tolto ed annullato dall'azione del diritto superiore.

Ora tale maniera di agire accorderebbesi ella colle leggi immutabili di Natura autrice de'diritti? Affine di scoprirlo presentiamo la quistione sotto il vero suo aspetto. Può essere ella *giusta* una diminuzione del ben-essere altrui *al di là* di ciò che è assolutamente necessario per conservare il proprio diritto?

§. 51.

E' facile prevederne la risposta. Perciò appunto che qui cerchiamo se una diminuzione di ben-essere altrui *al di là* del necessario sia giusta, noi cerchiamo se sia giusto recare ad altri per fine di difesa un male che *non sia* necessario. — Ma perciò appunto che non è necessario, è *ingiusto* (§. 23. 24. 49., III. IV.)

La Natura adunque non potrebbe aver voluta, o approvata in tale ipotesi la *detrazione* del ben-essere altrui, ossia il male di cui parliamo, sarebbe *ingiusto*.

§. 52.

Si può dunque dire in generale che se richiedesi una ragione per iminuire un diritto altrui, è necessaria una *ragione di più* per diminuirlo maggiormente.

§. 53.

Diamo lume maggiore a questa importantissima consaguenza. Cosa è che rende *giusta* la difesa allorchè nuoce? La sola *necessità* (§. 24. 49.).

La necessità adunque è *cagione unica* del diritto. — *Cessata* adunque la necessità, il diritto stesso non esiste *più*. — Ogni atto adun-

que nocivo che contro di un uomo si eseguisse o motivo di difesa *oltre* la necessità, sarebbe *senza* diritto.

Ciò non è tutto. Siccome la necessità *sola* mi dispensa dal dovere di riapettare gli altri (§. 23. 24. 49.)*, e nel tempo che dà a me il diritto e nuocere ad un ingiusto avversario, toglie a lui quello d' essere inviolabile (§. 35.), così cessata la detta necessità della mia conservazione, questo stesso diritto di lui, ed il mio dovare *ripigliano* il loro primiero vigore.

Dunque l' atto che io esegoiseo contro di lui *al di là* dei confini della detta necessità della mia conservazione, essendo nocivo e dannoso, non solamente resta senza diritto, ma *contro* diritto, ed ingiurioso.

Così quello stesso principio che somministra all' uomo il diritto di difesa, ne assegna la *misura* giusta. Quindi ne nasce una teoria semplice, connessa, e dimostrativa, fondata su di un *solo* inconcusso, e luminoso principio.

§. 54.

Nel diritto adunque che viene essoggettato ad una perdita, che appellammo inferiore, è necessario supporre una *resistenza* ed ogni grado di diminuzione.

E quindi un oggetto materiale più rassomigliante all' indole e maniere di operare del diritto nel tempo che assoggettato viene ad una diminuzione, sarebbe un corpo *elastico* che resiste sempre allorchè si tenta di ridurlo a minor volume, che non cede se non nel lato premuto, che tanto più ricerca di forza nella potenza comprimente, quanto è maggiore la restrizione che si tenta, e che finalmente tolta la pressione ritorna ad occupare lo stesso spazio di prima. Il progresso di queste mie ricerche somministrerà degli esempj di queste energia, e modo di operare dei diritti.

Non sembra adunque parlare esatto il dire che *nello stato naturale colui che attenta un diritto di un altro, perda nel tempo stesso il diritto corrispondente* (a). Crederei detto con più di verità ch' egli perde ed in ispacio, ed in quantità quello solo che è necessario alla conservazione del diritto dell'affrontato.

E' facile altresì inferire, cosa debbasi pensare circa il fondamento della tanto celebre ed antica legge del *Talione* presa come legge penale.

(a) Filangieri. *Scienza della Legislazione Lib.* IV. *Cap.* 29. *in nota*.

Conchiusione del capo.

§. 55.

Primo. *Necessità inevitabile* di offendere per difendersi.

Secondo. *Diminuzione* del ben essere altrui la *minima* possibile.

Ecco i due importanti, universali, ed immutabili principj che danno l'*essere*, e dirigono l'*uso* del diritto di difesa, allorchè si esercita contro di un offensore ingiusto. Principj derivanti dalla *natura* stessa, e dai *rapporti* primitivi delle cose, e dell'uomo, e che per conseguenza servir debbono di norma indeclinabile ell'uomo solitario, al Sociale, ai Popoli ed ai Re, e per dimostrare i quali non ho creduto leçito di sopprimere veruna delle idee necessarie, o avvolgerle collo stile impositore delle allusioni, delle sensibilità, e delle immagini; pensando che i principj fondamentali di une Scienza importante debbono essere interamente, e chiaramente sviluppati, affine di agevolare il confronto delle conseguenze co' loro principj, e quindi più facilmente produrre la certezza nelle mente di chi legge.

CAPO III.

Del diritto di uccidere l' aggressore ingiusto nello stato di natura.

§. 56.

Fingismo l' aggressione talmente pressante che l' assalito non abbia *altro* mezzo fuorchè l' uccisione dall' aggressore per mettere in salvo la propria vita. Che ne risulterà egli?

§. 57.

All' affrontato è *impossibile* conservarsi senza uccidere il suo nimico (dall' ipotesi).

Dunque ei viene ad un tempo stesso sciolto dall' *obbligo* di risparmiare a quello la vita, ed acquista *diritto* ad ucciderlo (§ 23. 24.).

Dall' altro canto l' aggressore aaguisce un atto non solo sprovveduto di diritto, ma positivamente *ingiusto* (§. 8. n. II.).

Combinando adunque i principj premessi (§ 35. 36. 37. 38.) collo stato dell' ipotesi, risulta che l' assalitore nell' atto dell' aggressione non ha contro dell' assalito che l' *obbligo* di rispettarlo.

Dunque nell' atto stesso non ha diritto *alcuno* da contrapporre a colui che si difende, e per conseguenza *perde*; senza compenso, il diritto d' essere rispettato nella vita.

§. 58.

Ma egli non fa tale perdita, se non in vigore dell' opposto *diritto* di conservazione dell' offeso *combinato* col proprio attentato (§ 49 n. IV.).

Il di lui attentato non offende che il *solo* Essere dell' assalito — Dunque questo *solo* acquista diritto alla di lui uccisione. Rammenti il Lettore che ragioniamo dello stato di naturale solitudine.

CAPO IV.

Veduta delle relazioni morali dell'aggressore coll'offeso, e col genere umano.

§ 59.

Ho detto che l'aggressore perde il diritto ad essere *rispettato*, e non che perde il diritto alla vita. Prego il Lettore a fissare attentamente il senso di queste espressione, ed intenderla in quel senso preciso col quale è stata enunciata. E per far ciò richiemi l'osservazione di già fatta sopra i *tre* distinti rapporti della legge morale di Natura riguardanti la conservazione di se stesso (§. 8.), per applicarla al nostro proposito.

§. 60.

E' chiaro che un atto ingiusto ed ingiurioso ad altri, perciò appunto che è ingiusto, non può dispensare chi lo commette da un *dovere* verso se stesso (§ 35.).

Il *primo* dovere e diritto, ritengono dunque tuttavia il loro primiero vigore, cioè l'aggressore *non* può contro di se stesso attentare, ed ha per conseguenza facoltà giusta *a vivere*.

§. 61.

Dunque egli non perde *assolutamente* diritto alla vita.

§. 62.

Che prima, nell'atto e dopo dell' aggressione egli venisse affrenato dal *dovere* di non ingiuriare gli altri, lo abbiamo dimostrato (§. 37.).

Dunque il *secondo* dovere, che è appunto di non offendere il suo simile, non viene in virtù del delitto o scemato, o tolto *relativamente* all' ingiuriante verso altri, ma egli ne resta tuttavia avvinto ed obbligato. Per ciò che spetta agli altri uomini verso di lui, tosto il vedremo.

§. 63.

Nasce dal *terzo* rapporto il diritto, per chi possiede la vita, di essere *rispettato* da altri; a cui corrisponde in essi il *dovere* di non offenderla (§. 8.). Ecco appunto qual diritto viene *perduto* dall' aggressore (non in vigore di un supposto talione, ma della necessità *di fatto* racchiusa nell' ipotesi), e da qual dovere l' offese viene dispensato (§ 37. 38. 57.).

§. 64.

Ma l'offensore non fa tale perdita se non relativamente al *solo* assalito (§. 58.).

Dunque tutti gli *altri* uomini, in vigore di questo *solo* motivo, non acquistano diritto a molestarlo, o a metterlo a morte.

§. 65.

Ma se è vero che il diritto di lui è *subordinato* a quello dell'assalito, in virtù dell'aggressione, cioè si scema, o si toglie affine di conservare la vita posta in rischio dall'aggressione istessa (§ 49. n. IV.), egli è pur vero che il diritto dell'aggressore non è subordinato a quello dell'assalito, se non se a *misura* della pura necessità (§. 52. 53. 54. 55.).

§. 66.

Ecco pertanto il *risultato* delle relazioni morali dell'offensore coll'assalito, e col resto del genere umano. L'aggressore non perde nè riguardo a *se stesso* (§. 60. 61.), nè riguardo agli altri uomini il diritto alla vita, o a dir meglio il diritto di essere in quella degli altri rispettato (§. 64.); ma lo perde riguardo all'assalito *solo* (§. 58. 63.), e di

questo diritto non fa perdita, se non a misura di ciò cha è *necessario* per la salvezza dell' assalito istesso (§. 65.), nel tempo che egli l' aggressore ha tuttavia l' *obbligo* di non offendere tanto colui ch' egli assale, quanto tutto il resto del genere umano (§. 62.).

CAPO V.

Osservazione.

§. 67.

Se all' affrontato ingiustamente fosse *vietato* di respingere l' offesa fino con la morte, o danno di chi la reca, oppure se l' ingiuriante avesse un *diritto* egualmente forte di quello di difesa, valevole ad arrestarlo, o collidarlo, tale divieto e diritto violerebbero le Leggi dell' *eguaglianza* morale degli uomini emanata dall' ordine morale di Natura, e fondata sulla reale loro costituzione (§. 10. 11.), poichè il malvagio avrebbe il suo diritto di ben essere, e di libertà *più* quello che coll' offesa sottratto venne all' uomo probo.

§. 68.

Per l' altra parte, respingendo l' offesa solamente *fino* ai limiti della necessità, non si accresce, ma si *conserva* solamente il proprio diritto di felicità (§. 50. 51. 52. 53. 54.).

Dunque dalla giusta difesa non risultando veramente *aumento* veruno reale nella massa de' diritti del difensore ne viene che quella *superiorità* qualunque sull' offensore di cui eb-

biamo ragionato (§. 37.) non è realmente un aumento, ma bensì un semplice *modo d'essere* dell' *Eguaglianza*, ed una conseguenza delle leggi della medesima.

Ecco pertanto come le regole della giusta difesa vanno alla perfine tutte a risolversi in un solo, semplice, primitivo ed universal *principio*, fondato sul *fatto* della costituzione degli individui umani, e come l'analisi dopo essersi aggirata sulle diramazioni, ed i particolari ci ha guidati di nuovo, giusta le immobili sue regole, al principio d' onde eravamo partiti.

CAPO VI.

Dei diritti sull' omicida dopo il delitto nello stato di naturale indipendenza.

Risposta ad alcune questioni del Filangieri.

§. 69.

Il diritto che aveva uno acquistato sulla vita dell' aggressore resta forse estinto colla morte dell' assalito, o si diffonde egli sul resto degli uomini? Così propone la quistione uno Scrittor celebre d' Italia (*a*).

(*a*) Filangieri *Scienza della Legislazione Lib.* III. *Cap.* XXIX. *In questo capo egli parla dell' ipotesi dello stato di naturale indipendenza. Siccome però egli non ha definito precisamente se intenda parlare d' uno stato di totale selvatichezza, o solamente d' uno stato di società d' eguali, così io dichiaro che combatto i suoi ragionamenti legando l' idea d' una vera vita* isolata, *ed ove siavi solamente unione di famiglia, e non di società, alla denominazione di* stato di Natura, *o di naturale indipendenza.*

Nello stato di naturale indipendenza ogni uomo è un tutto *separato* da qualunque altro (§. 1.).

Dunque la conservazione de' diritti di un individuo non ha *connessione* veruna con quelli dell' altro.

Qualunque cangiamento, o anche *estinzione* de' diritti di uno, non induce nè accrescimento, nè diminuzione ne' diritti dell' altro.

§. 71.

Dunque nel caso presente, per la morte ingiusta dell' assalito, il resto degli uomini *non acquista* diritto alcuno sull' omicida.

§. 72.

Ma, insta il Filangieri, *dovremmo noi supporre che l' aggressore che aveva perduto il diritto alla vita prima di perfezionare il delitto, lo acquisti dopo che il delitto è consumato?* (*ivi*)

§. 73.

Questa quistione involge un falso supposto quando venga esteso senza limitazione. La perdita del diritto alla vita durante l'aggressione era nell' aggressore annessa all' *esistenza* del

diritto di conservazione proprio dell' assalito (§. 38. 49. 57.).

Le consumazione dal delitto togliendo le esistenza, toglia la *cagione* che lo assoggettava a tale perdita: toglie adunque ogni ragione, ond' essere messo a morte.

§. 74.

Ma dovremmo noi credere, ripiglia lo stesso Autore, *che l' istessa causa* (il delitto) *possa produrre un momento prima, ed un momento dopo due effetti opposti?* (ivi)

§. 75.

Escluso il supposto illimitato dell' autore, domando io: egli è forse il solo attentato dell'aggressore considerato in se stesso, e *separatamente* dal diritto dell' assalito a conservarsi, e difendersi che priva l' aggressore del diritto d' essere rispettato nella vita, oppure ambe queste cose prese *collettivamente?* Certamente è le loro unione (§. 58.).

Ora siccome nel momento dopo che il delitto è consumato, una di queste due cose (cioè il diritto del difensore) è in uno stato diametralmente *opposto* a quello, in cui ella si trovava nel momento prima che fosse effettuato (§. 73.).

Dunque di nuovo si conferma che l'aggressore *dopo* l' omicidio riacquista il diritto a non essere molestato,

CAPO VII.

Continuazione dello stesso soggetto

Circostanza in cui nella insociabilità il diritto di dar la morte all'aggressore si comunica *ad altri, e con tutto ciò non si verifica il diritto di punir l'omicida* dopo *il suo delitto.*

§. 76.

Rivestiamo il caso finore contemplato di una circostanza. Fingiamo che alcuni selvaggi spettatori dell' ingiusta aggressione si uniscano all' offeso per difenderlo: che l'aggressore raddoppii i suoi assalti micidiali *unicamente* contro a quello, non curando de'soccorritori, e quindi, non essendovi altro mezzo alla difesa, essi uccidano costui.

L' atto di questi Selvaggi è egli *giusto*?

Se lo è, come *acquistarono* diritto a praticarlo?

§. 77.

L' uccisione dell' aggressore era *giusta* dalla mano dell' affrontato, in vigore delle giustiq

zia della propria difesa (§. 57.). Quanti nomini si unirono a difesa di lui, o *a motivo* di essa posero a morte l'aggressore (§. *prec.*). Essi dunque *concorsero* in un atto giusto.

§. 78.

Ma questo atto non era tale, se non per il *diritto* acquistato dall' assalito alla distruzione dell' aggressore, diritto *occasionato* dall'attentato di questi (§. 75.).

Per l'altra parte qui non è minacciata *che* la esistenza del difeso (§. 76.).

Dunque fa d' uopo figurarsi che la forza fisica dei soccorritori sia come *riunita* nello assalito, che sia egli stesso che agisca colle loro braccia; o, per dirlo in altri termini, che il diritto dell' offeso si *trasfonda* in essi.

§. 79.

Da ciò deriva che se per lo contrario, il difeso cada morto, e che essi non vengano minacciati, *perderanno* il diritto alla distruzione dell' uccisore.

§. 80.

Infatti tale diritto esistente in essi prima della morte dell' offeso, era fondato sul *pe-*

ricolo dell' assalito. In lui, e in loro era messo in azione, perchè eravi la di lui esistenza da difendere (§. 77.).

Quando viene trucidato, quest' esistenza si *toglie* di mezzo. Nissuno di loro, nè altro uomo viene assalito da costui (§. 76.).

Dunque, lungi che il diritto dell' assalito alla distruzione dell' aggressore ingiusto si comunichi dopo la di lui morte al resto degli uomini, e in essi sopravviva, che anzi all' opposto, essendosi per lo avanti esteso in loro, viene dalla morte stessa come *ritirato*, e riassorbito nel nulla.

CAPO VIII.

Vi sarebbe egli mai nell' insociabilità altro principio produttivo del diritto di punir di morte un omicida?

§. 81.

Mi sarei io mai innoltrato per una carriera, nella quale sebbene non sorga il diritto di cui parliamo, pure ciò non esclude che non si possa altrove rinvenire? Dubbio importante, ove si tratta di un' indagine *escludente* la esistenza di una cosa, a fronte specialmente della impositrice autorità di celebri Pensatori dissenzienti.

§. 82.

Non errino però le nostre ricerche in oggetti indeterminati. Riteniamo sempre che attesa la *concordia* necessaria fra la verità, quel principio *incognito* di cui andiamo in traccia, qualunque ei siasi, non potrà giammai opporsi agli altri più cogniti ed universali risultanti dai rapporti *fondamentali* de' diritti della natura umana.

§. 83.

Fra questi evvi il noto ed evidente principio già dimostrato di sopra, che il diritto di uccidere l'aggressore ingiusto vien posto in esercizio dalla attuale *necessità* della sua morte, risultante dalla incompatibilità della propria conservazione con quella del nimico, il quale al diritto del giusto suo avversario non potrebbe contrapporne verun altro, attesa la ingiustizia della sua azione (§. 57.).

§. 84.

Dall'ipotesi, l'omicida dopo il suo delitto non affronta più verun altro in particolare.

Dunque, nel supposto che esista il diritto di punirlo del suo *passato* misfatto, non vi sarebbe ragione alcuna per cui tal diritto dovesse competere piuttosto ad un uomo in particolare che ad ogni altro.

Dunque supponendolo esistente, sarà proprio di *tutti* gli umani individui.

§. 85.

Ma la distruzione di un uomo è sempre un *male*. Questo male non può essere nè *necessario*, nè opportuno a riparare il passato dell'omicidio, come è ben evidente.

Dunque il delitto già consumato non può *da se solo* privare il suo autore del diritto d'essere inviolabile (§. 55. I.).

§. 86.

Dunque in forza del *passato*, l'omicida ha un pieno diritto alla vita.

§. 87.

Sarebbe per lo meno inutile esaminare i rapporti del *presente*. Giacchè se il malvagio attualmente ingiuria, si agisca contro di lui in vigore dell' *attual* delitto non di quello ch'ai *pria* commise; ma questa sarebbe una ipotesi tutta *contraria* a quella che esaminiamo. O che non esiste ingiuria, ed allora siccome ricarchiamo se attualmente si possa punire l'omicidio *passato*, così sarebbe un *riproporre* di nuovo la quistione.

§. 88.

Esaminiamo pertanto l' *avvenire*. Ritenuta la esistenza della *necessità* di dare la morte, circostanza *essenziale* per l' esercizio del diritto relativo (§. 55.); ritenuto che nell' ipotesi nostra si tratta di far *succedere* la morte al delitto, si dovrà dunque verificare che dal de-

litto *passato impunito*, combinato coi rapporti del futuro, *indotta* venga la richiesta necessità.

Non basta: ma che risulti in una guisa sì determinata, da render giusta la morte di un *certo* delinquente.

§. 89.

Ma il futuro non influisce sul presente, se non mercè d' una *necessaria connessione* colle attuali circostanze.

§. 90.

Ciò essenzialmente inchiude la *infallibile* esistenza della cosa futura; e quindi, per correlazion necessaria, una *combinazione* e *successione* tale nelle attuali circostanze da realizzare infallibilmente l' evento futuro.

§. 91.

Avvicinando pertanto questi principj al nostro soggetto, dovrassi supporre un male *certamente* futuro: non basta, ma un male così certo, e di tal indole, che per prevenirlo si renda *necessaria* e giusta la distruzione *anticipata* di un uomo, e di quel determinato uomo.

§. 92.

Dunque è d' uopo supporre che l' omicidio *impunito*, attese le circostanze *attuali* di *tutto* il genere umano, ne *attiri* di natura sua degli altri in appresso; e che per prevenirli rendasi *necessaria* la morte dell' omicida attuale.

§. 93.

Ma in generale dove la comunicazione degli uomini non è effetto delle *attuali* circostanze dello Stato in cui vivono, ma del solo *accidente*, un omicidio non solo sarà egualmente *accidentale* dell' incontro degli uomini (perchè abbisognerebbe che ogni loro incontro fosse aggressione, e morte ingiusta); ma una cosa ancor più accidentale, ed in infinite guise evitabile, attesa la situazione che rende gli uomini *isolati*.

Quindi per questo solo rapporto non offrendo *certezza* della sua futura e inevitabile esistenza, non può indurre un' *anticipata necessità* di pena per prevenirlo

§. 94.

Tale è lo stato di naturale indipendenza. (§. 1.) Dunque in esso dai rapporti del *futuro* non risulta vera *necessità*, e quindi *diritto* veruno agli uomini d' infliggere o morte, o altra pena all' omicida pel suo passato misfatto.

§. 95.

Da questi *soli* rapporti poi avrebbe dovuto nascere, in caso che egli competesse agli nomini isolati (come si deduce dai §. 86. 87.).

Dunque possiamo fissare la Tesi *generale*, che nello stato di naturale indipendenza non vi può essere *principio veruno* produttivo negli nomini del diritto di porre a morte, o in altra guisa punire il loro simile *dopo* il delitto d'omicidio.

Non ispingo l'analisi agli altri articoli di ricerca enunciati nel §. 92, perchè ciò non tenderebbe che a procurare una ridondanza di prove.

CAPO IX.

Esame della sovresposta sentenza relativamente allo spirito, e alla connessione generale delle leggi *naturali.*

Obbiezioni e *risposte*

§. 96.

Crederai superfluo, a maggior confermazione della opinion mia, esaminarla anche relativamente al tenore generale, col quale suole operare la Natura, per vedere se risulti convenienza o sconvenienza veruna, onde farci dubitare della sua verità, se alcuni celebri Pensatori (a) da tale considerazione non avessero preso il partito contrario al mio. Il ponderare la loro obbiezioni ci offrirà l' occasione onda trattare l' argomento sotto di quest' altro aspetto.

(a) *Fra gli altri Locke, Barbeirac, Filangieri, Burlamaque, Vattel, Grozio.*

Digitized by Google

Obbiezione prima.

§. 97.

Le leggi di Natura hanno per iscopo la tranquillità, e la conservazione del Genere umano.

Esse quindi hanno accordato ad ogni uomo il diritto di conservare non solo se stesso, ma altresì il genere umano, e di fare ragionevolmente tutto quello che è possibile su tale oggetto.

Dunque nello stato di Natura *hanno posto ciascuno nel diritto di punire la violazione delle sue Leggi, ma in un grado che la impedisca in avvenire.*

Infatti se altrimenti avesse disposto sarebbe stata inconseguente, poichè *le leggi della Natura come anche tutte le altre Leggi che risguardano gli uomini in questo mondo sarebbero del tutto inutili, se anche nello* stato di Natura *nessuno avesse il potere di farle eseguire, di proteggere, e conservar l'innocente, e di reprimere coloro, che ad essolui fan torto* (a).

(a) Locke *Governo civile Cap.* 1. §. 4.

Risposta

§. 98.

Prima di rispondere, stimo cosa conveniente determinare quale idea Locke si formi dello *Stato di Natura*. Egli la esprime colle parole del celebre Ricardo Hooker, il quale lo caratterizza uno stato ove gli uomini sono *soli* e *solitary*, e non presenta precisamente che que' soli tratti di diritto, e di fatto, i quali nella definizion nostra (§. 1.) abbiamo attribuiti allo stesso.

§. 99.

In secondo luogo crede importante il sapere che Locke non assume *altro* principio per provare la sua opinione, fuorchè quello che è addotto nell'obbiezione.

§. 100.

Ciò premesso, ripiglio il principio di Locke. Le Leggi di Natura hanno per iscopo la tranquillità e la conservazione del genere umano.

Verissimo. Ma con qual *mezzo* vogliono dette Leggi arrivare ad un tale scopo? Con quelli che somministra *lo stato di Natura*?

Dall' uomo collocato in tale stato? Oppure per altre vie?

§. 101.

Ogni Lettore di buon senso di leggieri conviene, che affine di accertarsi se la Natura abbia *voluto* qualche cosa, fa d'uopo riportarsi al piano *realmente divisato* ed eseguito da lei; esaminarlo nelle sue relazioni, e notare i risultati della nostra analisi, Se la risposta al nostro quesito si ritrova fra questi risultati, allora possiamo assicurarci della scoperta della verità.

§. 102.

Un altro principio teoretico non men vero egli è, che ad oggetto di distruggere i raziocinj che versano su di un' ipotesi, fa d'uopo ricavare l' obbiezione dal *paragone* delle proprietà, e relazioni *intrinseche* de' soggetti in essa immaginati, nè sono mai lecite le illazioni dallo stato ipotetico allo stato reale; e molto meno se l' ipotesi è contraria alla realtà.

§. 103.

Ora da Aristotele in qua egli è dimostrato, ed ammesso che la Natura volle che la

stato di *Società* fosse il mezzo adattato, e *necessario* alla conservazione felice ed allo sviluppamento morale del genere umano.

Quindi, in vista di ciò, a lui diede delle qualità *relative* a tali mire, cioè tali, che riportate alla Società, ottenessero siffatto intento.

§. 104.

Ne deriva quindi, che situate, e combinate queste qualità con circostanze contrarie, non solamente la Natura non gli poteva mai procurare il conseguimento dello *stesso* fine, ma per questo stesso motivo glielo avrà reso *non ottenibile*.

L' artefice che destinò i rocchetti, e la ruota insieme collegata a segnare le ore, avrebbe mai destinati gli stessi pezzi ad eseguire la stessa funzione, allorchè gettati alla rinfusa, o divisi qua e là fossero su di un tavolino? E se fosse stato così pazzo da volerlo, vi sarebbe egli mai riuscito? Le leggi immutabili e necessarie che derivano dai rapporti delle cose, fanno sì che l'*unità* di uno scopo induca una tale *unità di convergenza* nelle parti a lui ordinate, che, come egli è impossibile che una cosa sia nel medesimo tempo e la stessa e diversa, così egli è impossibile che le stesse parti in tal guisa *preordinate* ottengano un fine

diverso in vigore di tale preordinazione; oppure che in vigore delle *stesse* qualità, per cui prima ottenevano un fine, lo ottengono se vengano disposte in una maniera contraria.

§. 105.

Ora siccome non v' ha cosa così *opposta* allo stato di società, quanto lo stato di naturale indipendenza; qual meraviglia adunque se in esso nascano relativamente alla conservazione e felicità dell' uomo degli *inconvenienti*?

Qual meraviglia se quell' albero che la Natura destinò a gettare le sue radici in un terreno fermo, ed accalorato, a nutrirsi di succhi attivi e di sostanze solide, e mescolate, ed a spiegare i rami in atmosfera aperta, e ventilata, se, dico, immerse le radici in un flegma morto ed inattivo, e cinto da un ambiente inerte e ristretto, non istenda de' rami maestosi, e non si ricuopra di vistosa chioma?

§. 106.

Anzi ardisco dire che se la Insociabilità creò uno stato dalla Natura *abborrito*, e la Società era quello stato in cui ella voleva l'uomo, ella doveva preparare degli *impulsi* per questa, e indurre in quella degli inconvenienti che ne respingessero gli uomini, ad evitare i quali

fossero obbligati a radunarsi in colleganze, ed ivi cessassero tali inconvenienti.

§. 107.

Sembrami adunque un cattivo ragionare (siami permesso usare de' diritti che mi dà la verità, e la ragione senza detrar niente alla venerazione dovuta a quei grand'uomini a' quali ora mi oppongo) sembrami, dico, un cattivo ragionare l'applicare ad uno stato del tutto *ipotetico* (§ 102.), e, quel che è più, *proscritto* dalla Natura, qual è quello della naturale indipendenza, un principio che non potrebbe aver forza che nello stato di Società, destinato dalla Natura stessa alla vita umana.

§. 108.

Le conseguenze quindi dedotte da tale ragionamento *cadono* da se; e resta perciò immutabilmente vero che nello stato selvaggio il diritto di uccidere l'ingiusto aggressore non si *trasfonde* dell' ucciso al resto degli uomini, ma con lui resta estinto.

§. 109.

Un' altra riflessione. La Natura non ha ommesso di provvedere l'uomo isolato di un

diritto, onde allontanare le offese che contro di lui si tentassero, dotandolo del diritto di difesa *diretto* (§. 49.).

Ora non solamente la *concessione* di questo solo basta ad esimerla dalla taccia d' *improvvida*; ma anzi per avergli conceso questo *solo* risalta quell' *economia*, la quale in ogni opera di lei si vivamente si ammira, perchè questo *solo* poteva essere *proporzionato* alle circostanze dello stato di Natura.

Infatti ancorchè gli avesse, per falsa ipotesi, accordato *di più*, voglio dire anche il diritto penale, egli sarebbe per lui rimasto *superfluo*, e di niun uso, attesa la *deficienza* di mezzi, onde metterlo in opera; deficienza necessariamente *inerente* alla costituzione dello stato antisociale, come vedremo in seguito (§. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185.).

Quest' ultima verità è stata riconosciuta dallo stesso *Filangieri* (a).

§. 110.

Ciò non è tutto. Locke vuole che l'oggetto delle pene nello stato *di Natura* esser debba la correzione del reo, e lo spavento

---

(a) *Scienza della Legislazione lib.* IV. *part.* II. *cap.* XXIX.

egli altri (a). E ciò con verità, come si dimostrerà a suo tempo.

Nella pena di *morte* poi dell'*omicida*, egli assegna qual cagione e motivo giustificante il *terrore* altrui.

Ma in uno stato di *solitudine* insociale, come ottenere un tal fine? Si dovrebbe pure *pubblicare* prima il delitto, e far precedere alla pena la *persuasione* ch'egli fossa stato realmente commesse. Dovrebbe altresì la pena succedere *come effetto* dello stesso delitto, ed in una guisa del pari pubblica, e tutto questo affinchè non si desse luogo a pensare che la pena o temporaria, o di morte recata al delinquente fosse anch'essa un altro *delitto*, e non producesse un esempio pernicioso.

§. III.

Ora chi ardirà sostenere che tutto questo *eseguir si possa* nello stato di Natura fra uomini dispersi, e *solitarj*: non basta, e che ciò sia veramente *necessario*?

Ciò mancando non *manca* egli altresì interamente l'oggetto *giustificante*, secondo Lo-

(a) *Ciò viene stabilito anche dal lodato Filangieri* Scienza della Legislazione lib. IV. part. II. cap. XXVII. *per la Società qual confine che oltrepassato dal Sovrano* egli cade nella tirannia.

che istesso, l'uso della pena di morte? E tolto l'oggetto, ove si fonda la podestà d'infliggerla?

Le *altre* pene poi che non sono di morte non mancano forse anch'esse d'una parte grandissima del loro oggetto, il *terrore* pubblico (§. 110.)?

§. 112.

Se dunque la Natura avesse all'uomo in tale stato concedato il diritto penale, ella, ciò facendo, non avrebbe anzi *peccato* contro le regole di quel *risparmio*, il quale nell'economia di tuttoquanto il di lei sistema risulte sempre il *massimo* possibile?

§. 113.

Lungi adunque che la negazione del diritto penale allo stato di Natura le si debba ascrivere a *difetto*; affermare anzi si deve che la *concessione* di lui ne sarebbe stato uno (*a*).

(a) *Una sola riflessione aggiungerò ancora. L'effetto della pena in che può egli consistere? Forse nel richiamare dal passato un'ingiuria consumata; o pure nel* minacciare un male certo *per evitare* in futuro *una simile ingiuria?*

Seconda obbiezione .

§. 114.

Ciaschedun uomo è vindice *e custode delle*

Il senso comune risponde che l' effetto della pena può consistere solamente in codesta minaccia.

Ma cosa suppone codesta minaccia per ottenere il suo fine ? È manifesto ch' essa suppone che l' uomo a cui viene fatta sia dotato d' una precognizione *della medesima e della* libertà *ad agire in conseguenza di essa . In breve suppone* moralità *; e per conseguenza una intelligenza e libertà sviluppata .*

Ora quale maggior stravaganza si può mai immaginare di quella di supporre l' esercizio della moralità *nello stato di solitudine selvaggia ? (Veggasi la mia Introduzione allo studio del Diritto pubblico §. 148. 167. 290. 369. 371.).*

Oltracciò anche dato per falsa ipotesi che si potesse supporre la moralità negli uomini dissociati e selvaggi , come si potrebbe ottenere la certezza *della pena se manca un corpo permanente che manifesti sì una* potenza *stabile che una* volontà *espressa di perseguitare il delinquente dopo il suo misfatto , se in una parola manca l' autore superiore irresistibile e abituale del preteso poter penale ?*

Ma se voi non punite anche con un Codice di leggi lo stupido e il fanciullo , ed anzi se

Leggi naturali (a).

Risposta.

§ 115.

Questa è una di quelle asserzioni vaghe, che non inducono conseguenza veruna, e che nel nostro caso *supporrebbero* tutto al più ciò che è in questione.

Terza obbiezione.

§. 116.

La Natura, che fa tutto per un fine, pose nel cuor dell' uomo il *desiderio* che l'omicida sia punito. Dunque siccome ella è *con-*

---

la mancanza della moralità *toglie l'* imputazione *criminosa propriamente tale, come vorrete voi punire il selvaggio ch'è per lo meno eguale al fanciullo? Se poi senza un potere unito e permanente, e con cognizione precedente della verità del delitto e della colpabilità, voi non potete attribuire ad alcuna potenza umana il diritto a punire un dato uomo; come potrete voi effettuare l'esercizio di codesto diritto in uno stato nel quale è impossibile praticare così fatte condizioni?*

(a) Filangieri ivi.

seguente nelle sue operazioni, a tale impulso avrà fatto *corrispondere* il *diritto* relativo (*a*).

Risposta.

§. 117.

Non mi arresterò nemmeno a sciogliere questa obbiezione, perchè da una *legge di sensibilità* dell' uomo formato per la *Società*, non ci è mai permesso inferire la esistenza di un *diritto* per l' uomo posto in uno stato del tutto *antisociale*.

Quarta obbiezione.

§. 118.

Senza ammettersi l' esistenza di questo comune diritto di punire nello stato naturale *io non so come si potrebbe giustificare il diritto della confederazione di due o più Nazioni per far rispetta-*

(a) *Questa obbiezione accennata da Locke* (cap. I §. 8. del Governo civile) *è dallo stesso Filangieri stata estesa, e rinforzata. Io non riporto le parole di lui, perchè v' impiega più di due pagine per darle tutto quel risalto, quell' enfasi, e que' colori, per i quali egli mostra dappertutto una dichiarata predilezione.*

re i loro diritti, e per punire quella Nazione che ardirebbe di violarli. Le Nazioni sono fra loro nello stato di Natura, come lo erano gli uomini prima della formazione delle Società civili. Or niuno ha negato che tutte le Nazioni hanno il diritto di unirsi e di mover la guerra a quella Nazione che ha violata il diritto delle genti contro qualcheduna di esse. Non è la sola Nazione offesa che ha questo diritto, ma tutte le altre possono a lei unirsi per vendicarla, giacchè ciascheduna Nazione è custode, e vindice delle leggi dipendenti dal diritto delle genti. Se si concede questo diritto alle Nazioni, bisogna concederlo agli uomini nello stato naturale, e se si nega agli uomini, si dee negare alle Nazioni.

Risposta.

§. 119.

Quando una o più Nazioni si uniscono ed un' altra offese per vendicarla, o riparerne i danni, o che ciò fanno per adempiere ai patti d' una precedente confederazione, ed allora elleno *agiscono* estrette da un *obbligo convenzionale*; o che lo fanno per un proprio e libero impulso, e senza prima pattuire verun cosa colla Nazione offesa, ed allora la difesa è *giusta* come quella de' Selvaggi che

soccorrono l' assalito (§. 76. 77. 78. 79.). Ma che perciò?

Per dedurre con *parità* di ragione che nello stato di naturale indipendenza competa agli uomini il *comune diritto* di dar la morte ad un altro, perchè *uccise* ingiustamente un suo simile, converrebbe avere di già dimostrato che le Nazioni della terra abbiano un *diritto* comune alla *distruzione* di un'altra, unicamente perchè contro diritto esterminò *tutto* un Popolo.

Ma in allora non trattiamo più d'una confederazione con una Nazione *esistente*, ed offesa, per ripararne i danni, e vendicarla, ma di una *vendetta* fatta da un Popolo per l'eccidio d'una Nazione che non è più.

§. 120.

Il ragionamento adunque del Filangieri non regge punto applicato all'origine del diritto di punir *colla morte*, al proposito della quale egli lo tesse.

§. 121.

Ciò non basta. Concedato al Filangieri ciò che egli dice delle Nazioni, affinchè la *illazione* avesse forza, o si parli della pena di morte, o si parli di altre pene, richiederebb-

besi che egli avesse dimostrato, o che la posizione attuale delle Nazioni poste *fra di loro* in uno stato di indipendenza, non sia effetto del piano di quella *stessa* Natura che le divise coi mari e colle montagne; o pure, che la insociabilità sia la posizione *destinata* dalla Natura stessa al genere umano (vedi il §. 101.).

§. 122.

Ommetto tutti gli altri caratteri di disparità; lascio di accennare che le regole della guerra de' confederati sono egualmente soggette a principj immutabili chè quelle della difesa privata ec. e conchiudo, che parmi dopo tutto questo, di essere in libertà di *concedere* alle Nazioni il diritto di confederarsi alla difesa di un' altra, e di combattere l' assalitrice, e nello stesso tempo di *negare* all' uomo in istato di Natura il diritto di punire l' omicida.

CAPO X.

Altri prodotti del diritto di conservazione.

Dominio Libertà.

Ragioni per estendersi a trattarne.

§. 123.

Il diritto di conservazione della propria esistenza acquista la *forma* di diritto di offendere o di dar la morte da un *fatto*. Questo è quello che abbiamo di già dimostrato (§. 49. I.)

Considerato adunque sotto di questa forma avrà un'*esistenza* unicamente *prodotta*, ed estesa dai *fatti*.

§. 124.

L'omicidio inevitabile è l'unico *caso* da noi analizzato, e che ci ha somministrato il diritto di cui ragioniamo.

Restringersi pertanto a lui, sarebbe quasi un insinuare che il diritto di distruggere uno scellerato *non si verifichi* che in vigore dell' omicidio inevitabile, o pure sarebbe un assegnare una *porzion* sola del diritto suddetto, e così renderne falsa la nozione, la quale per essere vera, deve essere *intera*.

Alla piana esposizione della verità sono dunque necessarie *altre ricerche*. Ciò non è tutto.

§. 125.

Nell' insocievolità, sulla quale di presente sono rivolte le nostre osservazioni, spuntano i primi *germi morali* che sviluppati, e rinvigoriti in seno della Società e del Governo, producono tutti i fenomeni del giusto e dall' ingiusto.

Egli è adunque necessario *additare* questi germi, fare la loro storia naturale, affine di non affermar in seguito cosa veruna di cui non siasi assegnata l' *origine*, fatti precedere i principj dimostrativi, e soprattutto per non lasciare occasioni all' *abuso* pernicioso che di essi far si potrebbe, lasciando un soggetto indeterminato a cui applicarli.

Ecco ciò che mi ha determinato ad inserire nell' opera presente relativa all' origine d'ogni diritto penale e principalmente di quello di morte, quanto sono per dire, e che

del pari ne manifesta la *necessità*, e previene ogni accusa di superfluità. Entriamo in materia.

§. 126.

L' uomo che ha dovere, e diritto a conservarsi (§. 8. 9.), ha dovere e diritto a *nutrirsi* ed a *coprirsi* dalle ingiurie degli elementi, e di tutti gli Enti animati.

Egli ha dunque diritto *su* quegli *oggetti* che gli somministrano nutrimento, vestito, ricovero, ben-essere ec.: ed ecco il diritto di *DOMINIO*, e la sua origine naturale.

§. 127.

Egli ha dunque diritto ad essere *sciolto* nell' esercizio di sue facoltà da qualunque opposizione, e vincolo per procurarsi le predette cose, ed ecco il diritto di *LIBERTA'*, e la sua origine naturale.

§. 128.

Senza *beni* l' uomo mancherebbe dalla fame, e dai disagi.

Senza poter *liberamente* agire per procurarseli, ed evitare o respingere gli oggetti distruttori, egli perirebbe di fame, e di *violen za*

§. 129.

Tutto questo ci presenta i diritti di *Dominio*, e di *Libertà*, includente la *Tutela*, talmente *collegati* col diritto di conservazione, e col ben essere, che appariscono *parti integranti* di lui: diciam meglio, egli è il diritto *stesso* di felicità (§. 4.) che si offre sotto le *forme* di conservazione dell' esistenza (§. 5. 6. 7.), e successivamente di dominio, di libertà, di tutela ec.

§. 130.

Ciò altresì ce li mostra come prodotti dal *bisogno* (§. 128.), e quindi resi *doveri* per ognuno (§. 8. n. I.) e diritti *inviolabili* da ogni altro (§. 8. n. III.).

§. 131.

Ma soddisfatti tali doveri e indigenze fisiche, *sopravanzano* ancora ad ogni Individuo degli altri *beni* nella Terra, e alla di lui *libertà* degli altri atti, i quali possono *estendere* il di lui ben essere, *senza* turbare lo altrui.

§. 132.

La Legislatrice Natura non saprebbe dunque disapprovare un tal *uso*,

§. 133.

Qui è dove essi, sciolti dai *vincoli* di morale *obbligazione*, e per essere conformi tuttavia alle sue mire, ci offrono la nozione dell'*Onesto* semplice.

E quindi l'altra *classe* de' diritti fondata sul *Lecito*.

§. 134.

Arrestiamoci sul fondamento di questa distinzione. Qui il dovere si *estende* quanto il *bisogno*, perchè trae la sua *origine* dal bisogno (§. 130.).

§. 135.

Dunque i *diritti* di cui trattiamo, fondati sul *dovere* (§. 130.) solo sino al confine del bisogno, sono *inalienabili* per chi gli ha, ed *inviolabili* per ogni altro.

§. 136.

Al di là non potrebbero essere effetto del bisogno, perchè al di là egli *non esiste* più.

Dunque *al di là* il diritto è *alienabile* per chi lo ha, ed oggetto per altri di *acquisto*.

§. 137.

Posti adnnqua due nomini, uno de' qnali, *oltre* l'estensione convenienta di cose soddisfacenti a proprj bisogni, ne abbia *di più*, e l'altro non ne abbia, nè possa averne altronde *mente*, quest'ultimo avrà incontrastabilmente diritto anl *di più* (§. 19. 13o.).

Infatti v'è nna ragione per cui al secondo individuo compata nn *vero diritto* sul dippiù (§. 1. 3o.) ma non v'è ragione per cni il primo possa contrastarglielo. La Natura, che volle *egualmente* il maggior ben essere *compossibile* d'ogni nomo (§. 19.), vedendo che l'interesse del primo resta al *coperto*, anche nel tempo che si soddisfacesse qnallo del secondo, non potrebbe volere cha questo dovesse essere *sagrificato* a quello, per aver riguardo ad nna mera *sovrabbondanza*.

§. 138.

Non snccede adnnqne nella nostra ipotesi nn *conflitto* di diritti egnalmante forti, i qnali nrtandosi in senso contrario distrnggano la moralità per identificarsi colla forza (*vedi* §. 25.); ma per lo contrario dal canto dell' Individoo indigante evvi nn diritto di felicità operante colla *massima* sua attività, perchè pria condensata dal sommo bisogno, il quale nell' atto

che si espande sopra la estensione che sopravanza all' uomo ricco, non ritrova che un diritto di *convenienza* (§. 133.), il quale in conflitto dell' indigenza svanisce, ben sicuro di non essere eliso, e di non incontrare l' inviolabile *primitivo* diritto del ricco, perchè estendersi non può *più in là* della latitudine, su la quale ha esaurito tutta la sua energia (§. 136).

§. 139.

Anche nello stato di *naturale* indipendenza, anche *prima* d' ogni Patto, evvi adunque un principio immutabile che *limita* i diritti dell' uomo.

§. 140.

Un seguace di Hobbes non potrebbe negarmi la *verità* di questa conseguenza. Hobbes nell' attribuire ad ognuno nello stato di Natura un diritto illimitato sopra tutte le cose contro di tutti, è partito dallo stesso principio, dal quale io ho ragionato (*a*). La questione adunque sarebbe, chi di noi abbia meglio dedotto.

(*a*) *Vedi Hobbes* cap. 1. art. 8. 9. 10., e *si paragoni co' paragrafi* 126. *e seguenti di questo libro mio. Io non ignoro che l' opinione della primitiva* comunione universale *ha una somma*

§. 141.

Rimettiamoci in cammino. Ravvicinando le comuni proprietà de' diritti, ancorchè *si* contemplino nella loro maggiore *eccentricità* dal diritto di conservazione e ben essere, non possono però nascondere la loro *unica* derivazione fuorchè all'occhio del volgare limitato, il quale si perde nel seguire gl' intralciati, tortuosi, e prolungati loro vincoli di origine, e di dipendenza. Ma lo sguardo vasto, e penetrante del Filosofo, dall' alto delle idee generali li vede *tutti* alla perfine metter capo ad un punto solo, e da quello venir animati; diciam meglio, egli vede ch' essi sono una *propagazione* di lui.

Infatti l' uomo ha egli più di una *vita* di cui procurare la felice durata? Quando egli ha l'incontrastabile morale *potenza* di occupare, ed usare degli oggetti che tendono alla sua conservazione (*Dominio*): Quando ha una simile potenza di *operare* senza ostacolo per procurarsi quelli, e di allontanare i per-

---

affinità coi principj di Hobbes, ma mi lusingo di aver dissipata l' illusione, e reso manifesto l' errore che sta sotto a siffatta opinione. Veggasi la mia Introduzione allo studio del diritto pubblico universale.

niciosi (*Libertà*), qual *facoltà* e lui manca alla di lui felicità richiesta?

Fuori di essa, qual altro scopo di *tendenza* saravvi, verso il quale l'uomo si porti, e la Natura lo guidi?

E' ben vero che egli non può ottenere questo fine che coll'uso della *ragionevolezza*; e che la ragionevolezza non si può sviluppare che col soccorso della Società; e per questo motivo la Società è una *macchina di ajuto indispensabile* all'esercizio de' suoi diritti e doveri; ma egli è vero del pari che il più rapido e completo perfezionamento altro in fine non è che un *mezzo* di felice conservazione; mezzo per altro tutto proprio dell'uomo; e determinato dai rapporti necessarj della sua natura.

§. 14e.

Arrestiamoci ancora un momento sul punto di vista, al quale ci siamo elevati per discernere, ed osservare le altre particolarità sparse sull'orizzonte steso sotto a noi.

Dal diritto di esigere la minima convenienza civile, sino e quello di sedar la fame avvi una *prossimità*, o *lontananza* di diritti, che più o meno influiscono sul ben essere *reale* dell'uomo.

§. 143.

All' *unità* adunque diffusa in tutto il sistema naturale de' diritti (§. 141.) va accoppiata l' *importanza* gradatamente crescente, e decrescente, a misura che si avvicinano, e si scostano dal loro principio produttivo, ed animatore.

§. 144.

Si badi bene che quest' importanza cresce e decresce, non solamente passando da una *categoria* all' altra di diritti, ma anche in ragione de' *gradi* di estensione d' ogni diritto preso *da se*: imperocchè ogni diritto, preso singolarmente, ha una intrinseca ed *assoluta* utilità, che influisce sul ben essere dell'uomo.

§. 145.

Ad oggetto di ben comprendere, ed estimare quest' altra qualità, giova addurre la semplicissima, ma forse non conosciuta distinzione del diritto *in se stesso* (il quale essere non può che una *potenza morale* competente ad un uomo di fare, o di omettere una cosa, o di esigerne da altri la *esecuzione*, od *omissione* incontrastabilmente) dall' *oggetto* del

diritto, cioè dal soggetto an del quale la potenza stessa si esercita.

Ogni diritto *individuale* (vale dire ogni *reale* diritto) non solo è cosa *immateriale*, ma altresì è cosa *semplice*, cioè avente una così rigorosa *unità*, che l'intelletto non può formarsene una nozione *complessa*. Questo si potrebbe evidentemente dimostrare.

§. 146.

Quindi ragionando dell' oggetto, la *vita*, cioè quell' armonia di movimenti della nostra macchina, e quel complesso di reazioni dell' anima, da cui risultano la nutrizione, l'accrescimento le funzioni, e i piaceri dell'animale, forma l'*oggetto* del diritto di *esistere*.

§. 147.

Le produzioni della Natura, e dell' arte, ed ogn' altra cosa fisica *utile* all' uomo, formano l'*oggetto* del diritto di *dominio* (§. 126.).

§. 148.

Tutta la serie innumerabile delle modificazioni fisico-morali dell' attività dell' uomo, forma l'*oggetto* del diritto di *Libertà*.

Qui considero la libertà non applicata alla volontà, ma alla facoltà *esecutrice* delle volizioni, cioè alla potenza di agire dell'anime *fuori* di se.

§. 149.

Quanto più si *moltiplicano* gli *oggetti*, su de' quali versa un diritto, tanto più la sua attività si esercita su di una maggiore *estensione* di cose (§. 145.).

E quindi si può dire che, almeno *esteriormente*, acquisti una *Latitudine* proporzionata a detta estensione, contuttochè egli sia in se stesso *indivisibile* (§. 145.).

§. 150.

Questa estensione del soggetto del diritto può avere *varj gradi*.

Dall'agonizzante che manca, fina all'Atleta che combatta, evvi una *gradazione di vita*.

Da Diogene fino a Lucullo, una gradazione di *Beni*.

Dall'avvinto nei ceppi fino al Cacciatore, una gradazione di *Libertà*.

§. 151.

L'indole de' diritti è di avere un' *adesione* coi soggetti, su de' quali si applicano (§ 5. 126. 127. 145. 146. 147. 148.).

Un diritto infatti non è *qualche cosa* pel ben ssssrs ae non perchè dai soggetti, su' quali si esercita, apporta *utile* all' uomo (§. 126. 127. 128. 129.).

§. 152.

Quindi la *sottrazione* di tutti intsri, o di una porzione di questi soggetti, porrà in moto la loro attività, la quale soffrirà, o una *restrizione*, o farà una *resistenza* a norma della giustizia, o ingiustizia della cagione sottraente (§ 25. 26. 34.); e nello stesso tampo per un consenso necessario, recherà nocumento al *ben essere*.

Nella diminuzione di questi diritti parziali accade lo steaso che ne' Circoli Meridiani tirati dal Geografo sul Globo, i quali remano accorciati, non solo col sottrarre da essi de' gradi interi, ms anche dei *minuti* ad ogni grado.

§. 153.

Non urtiamo però dopo tutto questo nsgli inconvenisnti de' Giureconsulti. Guardiamoci dal pensare che alle denominazioni, e divisioni de' diritti corrisponda qualche cosa di *reale*. Esse non sono che cose *artifiziali* adattate alle nostre occorrenze, cioè psr faci-

litare i raziocinj, e determinare gli spazj, su i quali debbono versare: sono cose *nominali*, cioè relative alla nostra maniera di concepirli, e intenderli.

Quello che evvi di *vero* egli è un *unico* diritto, che sempre ci si presenta sotto diversi aspetti (§. 129. 141. 142. 143.).

§. 154.

Riduciamo il fin qui detto alla materia de' delitti, almeno in generale, ed in parte. Mi riserbo a sviluppare meglio le cose, e ad applicarle interamente in altre parti di quest' opera, o in altri esami, che potessero essere dipendenti dai principj in quest'opera stabiliti.

CAPO XI.

Delle offese alla Libertà, ed al Dominio ec. Del Diritto *nello stato di Natura di difenderne gli oggetti.*

Limiti della Difesa.

§. 155.

Il delitto, a parlar propriamente, non toglie, o diminuisce i diritti altrui considerati *in se stessi*, nè potrebbe toglierli, o diminuirli, ma solamente offende il *soggetto* loro; imperocchè il delitto è un atto *ingiusto*. Un furto è bensì valevole a privarmi del *possesso* di una cosa, ma non mai del diritto del *dominio*. Il ladro è *tenuto* a restituirmela, ed io ho diritto a ricuperarla (*vedi* §. 36. 37.).

Il *campo* del delitto sono dunque gli *oggetti* de' diritti.

§. 156.

Ma un diritto non è prezioso all' uomo, se non perchè va *accoppiato* col suo soggetto (§. 151.).

Tentare adunque la *distruzione* de' soggetti de' diritti, egli è attentare alla esistenza, e ben essere dell' uomo (§. 128. 129. 130.).

§. 157.

Avrò dunque sempre diritto di respingere l' attentato, e di approbitarmi di tuttociò, che è *necessario* alla difesa de' miei diritti (§. 38.).

§. 158.

Se dunque la morte dell' offensore fosse *necessaria* per la conservazione della mia *libertà*, e del mio *dominio* tal morte sarebbe *giusta*.

Entriamo in un qualche esame per confermare vieppiù questa importante conseguenza.

§. 159.

Non v' ha dubbio che allor quando si tenta la *distruzione totale* de' predetti diritti, o di alcuno di essi (a) mercè un delitto, si at-

(a) *Si ritenga che quando parlo di diritti lesi* ingiustamente, *uso tale espressione come di una maniera accorciata di spiegarmi; ma io intendo sempre ragionare de' loro* Soggetti *a tenore del* §. 155. .

tenta contro diritto e fondamentalmente all'*esistenza* (§. 156.).

Dunque allora si realizza il *diritto* di mettere a morte il malvagio offensore (§. 56. 57.).

§. 160.

Ma non ogni delitto è delitto che attacchi la *vita* dell' uomo (che io appellerò per brevità *radicale*). Vi possono essere tanti *gradi* ne' delitti, quanti vi possono essere *punti* da sottrarre negli oggetti de' diritti (§. 150. 152.). Ogni sottrazione però *offende* a proporzione il ben essere dell' offeso (§. 152. *f*(*a*).

(*a*) *Mi si permetta una similitudine guidata dall' analogia delle mie idee riunite.*

I. Le radici, dell' albero tutte *discendono dallo stesso, ed unico tronco, e sono una diramazione delle fibre di lui.*

Così i diritti tutti lo sono di quello di felicità (§. 129. 141.).

II. Tutte le ramificazioni diverse, nelle quali le radici si suddividono, tendono ad un fine unico; la vegetazione, e prosperità della pianta.

Così tutti i diritti tendono all' unico fine della conservazione, e felicità dell' uomo (§. 141.).

III. Le ramificazioni più vicine al tronco interessano più fortemente la salute della pianta.

Così le Categorie de' diritti più vicine all' asis-

§. 161.

Ciò supposto quantunque il diritto di dar a morte si realizzi negli attentati *radicali*, ed assoluti (160.), si verificano egli negli attentati *parziali* contrarj a' diritti dell'uomo?

Presupponiamo sempre *necessaria* la morte alla difesa loro.

---

tenza interessano maggiormente il ben essere dell' uomo (§. 128.).

IV. Quindi la recisione d' ogni radice interessa sempre la prosperità della pianta.

Così l' offesa ad ogni diritto, o ad un di lui oggetto interessa sempre il ben essere dell' uomo (§ 152.).

V. Per ultimo a proporzione che si offendono le diramazioni più grosse delle radici, e più vicine al tronco, se ne offende più davvicino il tronco, a segno che la total recisione produce la morte dell' albero.

Così a proporzione che si attaccano le più vicine, e prime categorie de' diritti, o i loro oggetti, si offende più gravemente la conservazione nell' uomo, cosicchè alla fine la loro privazione totale, e sottrazione intera de' loro oggetti arreca la morte, e la distruzione del ben essere umano (§. 128. *ec.*).

§. 162.

Io non esito punto a decidere per l'affermativa.

Esiste bensì una legge di Natura che mi vieta nel difendermi ogni diminuzione de' diritti altrui al di là del *necessario* (§. 51. 52.); ma niuna ne ritrova, nè *essere vi può* che mi comandi il *sagrifizio* del mio ben essare in conflitto di quello dell' ingiuriante (§. 37. 38. 67. 68.).

§. 163.

Anzi quello stesso principio che limita la *superiorità* di chi si difende (§. 49.) presuppone sempre come un dato fisso, ed immutabile, l' *incorruttibilità* del diritto di conservazione dell' offeso, facendogli succedere come *accessorio* il risparmio de' diritti dell' offensore, il quale risparmio misurare, e compor si debbe in una guisa che serbi illeso ed intatto il ben essere dell' offeso (§. 67. 68.).

Risparmia gli altrui diritti per quanto ti è possibile nell' atto che difendi i tuoi, è lo stesso che dire: metti *prima* in salvo i tuoi diritti; usa di tutto ciò che può allontanarne il detrimento, ed in ciò guardati di non offendere gli altrui diritti che per quello sola misura che è necessaria all' *integrità* de' tuoi.

§. 164.

In un attentato adunque tanto *radicale* (§. 161.) quanto *parziale* (*a*) la morte *necessaria* dell' offensore è sempre *giusta*.

§. 165.

Ma nasce una difficoltà per i delitti non radicali, nè distruttori dell' esistenza. Come mai nell' offeso un diritto di una categoria *inferiore*, e meno importante (vedi il § 144.), e perciò debole può nell' inginrianto soggiogare un diritto di una categoria *superiore*, e più importante, e forte, anzi il massimo de' diritti, quale è quello dell' esistenza?

§. 166.

Questa difficoltà non può essere pressante che agli occhi di colui che i proprj giudizj intorno alla *realtà* e verità de' diritti abbandona ad una illusione, cioè all' errore che la distribuzione *nominale* e *fattizia* de' diritti posaa influire anlla loro *vera* azione, e dimentichi qual fondamento abbia la superiorità del gius-

(a) *Ho già spiegato quale idea debbasi legare a questo vocabolo* (*nel* §. 169.);

sto difensore sull' offensore ingiusto (vedi il §. 153. 162. 163.).

Infatti se rammenteremo che egli è un *solo e totale* diritto di felicità sparso in tutte le categorie (§. 153.) : se terremo presente che ragioniamo nell' ipotesi in cui si verifica la *necessità* di offendere per difendersi (§. 161.) , noi vedremo che anche in un *piccolo* attentato contrario al diritto dell' uomo offeso e giusto, il diritto di felicità reagisce con *tutta* la sua energia , come per rimettere ogni minimo difetto d' equilibrio dell' aria vi concorre la pressione di tutta l' atmosfera circostante , e nel tempo stesso non si potrà addurre l' esistenza di ostacolo valevole a resistere , o diminuire la *reazione* , attesochè in *ogni* categoria non si può verificare che il giusto debba soffrire di essere leso dall' ingiusto(§. 162. 163.).

§. 167.

Spieghiamoci in una maniera diretta . Il *paragone* delle categorie de' diritti , e quindi i calcoli sulla loro reciproca azione , non si possono verificare che fra due diritti che *realmente* esistono .

Ma fra un uomo che *ritiene* un diritto , e l' altro che lo *perde* al primo momento dell' attentato , quali paragoni e conseguenze si possono mai dedurre ?

Ora è tanto falso che l'offensore ingiusto, contemplato come tale, sia dotato di un diritto di una categoria *superiore* a quella del difensore di se stesso, che anzi colui nel tempo che ingiuria, non ne ha nessuno da contrapporre onde arrestare, o collidere quello che la *necessità* dona a chi giustamente difende se stesso (§. 37. 38. 67. 68.).

Tutti i raziocinj adunque appoggiati ad un tal fondamento mancano nel loro *supposto*;

CAPO XII.

Continuazione.

Dei diritti dell' Offeso contro l' Offensore dopo *il delitto in istato di Natura.*

§. 168.

Quali saranno i diritti che *dopo* la consumazione del delitto competeranno all' offeso? Perderà egli quello stesso diritto, che nel tempo dell' *attentato* aveva acquistato contro l' ingiuriante?

§. 169.

Si noti bene che fra il caso dell' omicidio per lo addietro analizzato, e quello che ora abbiam in veduta, si frappone una *differenza* essenziale.

Là si trattava se un diritto competente ad un uomo ingiustamente assalito, essendo *vivo*, passi agli altri uomini *dopo* la sua morte, oppure anche nasca in essi assolutamente per la sua uccisione, (Cap. VI., e VII. di questa prima parte).

Qui per lo contrario ove egli sopravvive all' offesa si cerca se il diritto acquistato da lui di offendere per difendersi dall' attentato, *continui* in lui tuttavia lo stesso, dopo che il delitto è consumato.

La *non-esistenza* dell' ucciso toglieva ogni diritto distruttivo dell' omicida al resto degli uomini (§. 71.).

La *sopravvivenza* del molestato all' insulto farà essa che perduri in lui il diritto di arrecare del male all' offensore ?

Presupponiamo sempre una perfetta *desistenza* dall' offesa.

§. 170.

Non oltrepassiamo gl' immutabili confini che ci vengon prescritti dalle regole risguardanti l' *offesa giusta* recata altrui per qualunque siasi titolo (§. 55.).

Quale sarebbe la *ragione* produttrice del diritto di arrecare un male all' offensore ?

Al *passato* non si può rimediare colla semplice *pena*.

Il *dolore*, che gli si facesse soffrire, non potrebbe essere dunque *necessario*, e quindi sarebbe *ingiusto* (§. 49. 53.).

§. 171.

A riguardo dell' *avvenire* non potrebbe nello stato di naturale indipendenza competere all' offeso il diritto di vendicare un delitto consumato, se non nel caso che l'impunità ne attirasse di natura sua, e *certamente* degli altri in avvenire (§ 89 90. 91. 92.).

Senza di una tal *connessione*, che rendesse necessario lo stesso *grado* di pena che era permesso nell' attentato, la preesistenza del diritto di dar la morte all' offensore ingiusto sarebbe di niun effetto quantunque tuttavia sopravviva la persona ingiuriata.

§. 172.

Ma ciò supposto non verrebbe il delinquente punito per una *continuazione* del primo diritto esistente nell' offeso nel tempo dell' attentato, o, dirò meglio, in vigore dello stesso *fondamento*; ma bensì in forza d' un motivo *aggiunto*, e successo al passato, ritratto dal seno dell' *avvenire*:

§. 173.

Ma esiste veramente nell' insocialità una tale *connessione*? D'onde rilevarla? Come *assicurarsi* che il suo nemico od altri gli recheran-

no nuovi insulti, se fu effetto dell' *accidente* il primo ch' egli ricavè (§. 93.)?

Nel *cuor* degli uomini, nelle *circostanze* dello stato di Natura, ove ricavar con fondamento che l' impunità sarà infallibilmente *cagione* di nuove ingiurie? In uomini *dispersi*, e *solitarj* esistono essi i desiderj fattizj, e fomentati, i bisogni moltiplici, la necessità, e l' allettativo e la circoatanza di nuocersi?

§. 174.

E datò per falsa ipotesi che l' impunità del misfatto aprisse la via ad altri nell' insocialità, renderebbe ella perciò *necessaria* la morte dell' offensore primo che fece ingioria?

La fuga, la solitudine, l' unirsi con altri Selvaggi, non sarebbero forse spedienti opportuni, onde premunirsi contro nuovi pericoli? Io uno stato, ove egli è effetto dell' accidente l' incontrarsi col suo simile, è un *dovere* mettere in opera tali spedienti, perchè usati non ci pongono nell' occasione di nuocere (§. 16. 17. 18. 64.).

§. 175.

Ho affermato che la vendetta dell' offesa non può rimediare al male *passato* (§. 170.

Rapporto ad un' offesa *dolorosa* alla persona, o ad una *violenza* alla libertà, egli è evidente che le angoscie del reo nè possono rivocare l' ingiuria, nè toglierne le vestigia.

§. 176.

Ma per i delitti contro il *dominio* accade egli lo stesso?

Riteniamo l' ipotesi che ci siam proposta, in cui le rapine, i furti ed altre siffatte azioni non attaccano l' esistenza di alcun individuo. Noi parliamo de' delitti che non sono fondamentali, o *radicali* (§. 160.).

Ciò posto *cosa* sarebbe propriamente un furto, una rapina nello stato di naturale indipendenza?

Ove non esistono convenzioni, che determinino gli oggetti de' *possessi*, ne fissino i confini, e ne assicurino il godimento, non si verifica *incontrastabilmente* il dominio che di quelle sole cose, le quali vengono attualmente, e fisicamente *occupate*, e *ritenute* da un individuo, e che sono *necessarie* alla di lui sussistenza (§. 130. 139.).

Così alcuno de' delitti contrarj al dominio si verificherebbero, a cagion d' esempio, in un animale accalappiato dal uom naturale, che gli venisse strappato di mano, nelle frutta spiccate per nutrirsi, nella sottrazione del capro, o dell'

agnello dal gregge, e in altre cose di tale natura.

§. 177.

Ora se il *rieuperare* il rubato si volesse riguardare qual *pena*, si avrebbe torto. Quale *offesa* o *diminuzione* soffrono i diritti del ladro nel rivendicare un *di più* ch'egli aveva tentato di accrescere al suo dominio? Qual *male* soffre egli, onde ei possa restar *corretto*, e gli altri *atterriti* dal non commettere più lo stesso delitto?

§. 178.

Affine di pareggiare il diritto del derubato contro del ladro *dopo il furto* al diritto che abbiamo negato all'offeso dopo la violenza e le ferite, gioverebbe dimostrare che possa divenir tale da autorizzare un *dolor* fisico alla persona del depredatore in mancanza di beni, o che al primo possessore della cosa tolta, essendo già altrove *provveduto*, sia lecito privare dopo alcun tempo il suo nemico di beni, anche a segno di farlo perire di fame, o recargli altro incomodo, o sciagura.

Ma non essendo, come ben vedesi, i tormenti cosa *necessaria* al ben essere del Padrone antico, come diverrebbero *giusti*?

Conchiudiamo: Non esiste dunque diritto a vendicare il mal *passato* in istato di Natura (§. 179.).

§. 179.

Che se rifletteremo che nello stato di Natura la forza d'ogni individuo non può per l'ordinario essere *superiore* a quella d'ogni altro individuo preso *singolarmente*, molto più s'egli è riunito con altri, allora si vedrà che il dolore, che si facesse soffrire all'offensore, non potrebbe trattenerlo dal replicare altri atti posteriori di atrocità, ch'egli disegnasse di commettere. Imperocchè sentendo egli di avere *eguali*, o *maggiori* forze del suo avversario, allorchè egli premeditasse di offenderlo, lusingherebbesi di potere facilmente evitare ogni disastro. Quindi, allontanatone il *timore*, non avrebbe ritegno alcuno esteriore all'empia sua spinta. Da ciò come da naturale, ed *infallibil* causa nascerebbe sempre il *delitto*.

§. 180.

Non potrebbe adunque la vendetta produrre nello stato di naturale indipendenza nè la *correzione* del malvagio offensore, nè la sicurezza dell'offeso.

§. 181.

Ciò che si afferma di uno si può dei pari di tutti verificare in tale stato.

La vendetta adunque non potrebbe nemmeno essere un *freno* per arrestare ogn' altro individuo, a cui nascesse voglia di offendere il suo simile.

§. 182.

Questo non è ancor tutto. Il delinquente inasprito dalla vendetta, *più ferocemente* di prima ritornerebbe a caricar l'offeso, ed alle prime violenze, od offese nè farebbe succedere delle più atroci, colla morte sovente del vendicatore senza che a ciò potesse ripararsi (§. 179.).

§. 183.

Così in vista del delitto *consumato*, far soffrire nello stato di naturale indipendenza un male al delinquente, sarebbe l'atto il più *fatale* a chi lo esercitassa, a meno che in ogni pretesa pena non si pretendesse che si *debba* mettere a morte l'ingiusto nemico, e che ciò sia e *permesso* dalle leggi di Natura, e si possa in fatto eseguire.

§. 184.

La conseguenza adunque di già dedotta (§ 178.) cioè che non compete alla Persona offesa diritto veruno per arrecare un male all'offensore dopo il delitto *consumato*, in vista del delitto istesso, non solo è ragionevole riguardo al diritto, ma altresì riguardo al *fatto* dell'uomo selvaggio.

§. 185.

Dunque l'*imperfezione* dello stato naturale non risulta *solamente* dalla deficienza de' *mezzi*, ossia della forza necessaria a punire i delitti (come lo pretende Filangieri (*a*)), ma altresì e principalmente, dalla deficienza di *diritto*. Si richiamino qui i paragrafi 109. 110. 111. 112, 113.

(a) *Scienza della legislazione* lib. III. Cap. 39. Part. II.

CAPO XIII.

Avvertimento.

Prima di chiudere questa prima Parte io giudico necessaria un' osservazione, la quale prego il mio Lettore di tenere presente, perchè c'incamminiamo a contemplare l'uomo in altre posizioni più complicate. — Avendo noi sino ad ora ragionato dello stato di naturale indipendenza, facil' cosa sarebbe il pensare che tutto quello che abbiamo fin qui affermato dell' uomo sia *proprio* dello stato medesimo, nè si possa di lui verificare che in tale posizione. Questa opinione però, facile ad insinuarsi, attesa l'associazione delle idee contratta dalla simultanea, e costante esistenza ed enunciazione degli oggetti, sarebbe un grave errore.

Non tutto quello che si afferma dell' uomo nello stato di Natura è talmente *proprio* di tale stato che ad una diversa posizione applicar non si possa. Anzi per lo contrario vi sono moltissime cose che gli vengono in esso attribuite per lo *stesso motivo* pel quale attribuite gli verrebbero in qualunque situazione, cioè in vigore della *natura, ed attributi*, e de' primitivi, e reali bisogni ch' egli ha, non perchè solitario, ma perchè è *uomo*.

E' dunque mestieri distinguere i principj di diritto fondati sulle qualità ch' egli ha come *uomo*, da quelli che gli vengono appropriati come *salvaggio*.

Egli è facile lo scernerli, esaminando se nella composizione loro v' entrino le circostanze *di fatto* dell' inaociabilità, se vi si mescolino per entro i lineamenti, dirò così, della grezza e solitaria Natura, o pure se vengano soltanto assunte le nude e semplici nozioni della natura, e de caratteri *generali* di lui, ed astratti dell' umanità verificabili in qualunque stato. Quelli della prima specie sono sempre contrassegnati da qualche tratto di *particolarità*; io voglio dire che involgono sempre nel loro aspetto qualche circostanza *ipotetica* ed allusiva allo stato di Natura. Quelli della seconda specie per lo contrario si annunziano sempre in una maniera *generale*, semplice, e non avente relazione a situazione veruna speciale di fatto di qualsiasi stato.

Di quest' ultima specie sono propriamente tutti i principj e le regole generali del diritto di difesa poste in fronte del presente trattato (Cap. I. e II.), e parecchi altri principj sparsi per entro di questa prima Parte.

APPENDICE

CAPO I.

Nozioni Generali.

Dell' oggetto e dello spirito dell' ordine della incolumità.

§. I.

L' ordine dell' incolumità è essenzialmente identificato con quello della conservazione, ed anzi non è che lo stesso ordine della conservazione, in quanto è rivolto ad *allontanare* ogni nocumento e le cagioni sue, ed a ripararne gli effetti. Egli è propriamente l'ordine della conservazione *indiretta* del genere umano. *Conservare senza detrimento* costituisce l'incolumità, e lo *scopo* dell' ordine dell' incolumità.

Perlochè quest' ordine è sì *esteso*, come lo è quello della conservazione diretta, ed *assai più* esteso di quello della diretta conservazione, perchè non solo si occupa a garantire le cose ed i rapporti della conservazione diretta; ma ad agire eziandio contro quelle ca-

gioni, le quali, operando *fuori* delle cose che servono direttamente al piacere ed al ben essere, possono per sè nuocere alle felicità sì fisica che morale dell' uman genere.

Allontanare pertanto ogni specie di danno: *assicurare* dal pericolo di ogni danno; ecco le due parti massime di quest' ordine. *Procurare la sicurezza, respingere l' offesa* forme dunque lo spirito proprio di quest' ordine.

Nozioni generali su la sicurezza.

§. II.

La *sicurezza* si può considerare sotto due rapporti, cioè o relativamente allo stato reale delle cose, o relativamente alla cognizione ed al sentimento dell' uomo. Sotto il primo rapporto, essa è propriamente un tal *complesso* di circostanze e di rapporti *reali*, da' quali, indipendentemente dal sentimento e dalla cognizione che ne può aver l' uomo, non può derivare vero danno. Sotto il secondo rapporto, essa è propriamente la *certezza* di non soffrire un male positivo, o di non subire la privazione di un bene. Il sentimento di questa certezza porta seco la *compiacenza* di sentirsi sgombri da *timore*. Il sentimento dunque della sicurezza è per sè un *bene*. Se dunque si ha *diritto* a non soffrire un dato male, si

avrà perciò diritto alla legittima sicurezza. Essa dunque in tutti i rapporti della giustizia *comune* forma uno dei diritti degli uomini.

Per la qual cosa gli uomini e le società avranno *diritto* a tutti quei *mezzi* che sono necessarj a toglier loro il *timor* ragionevole di esser molestati da un male, cui per dovere non hanno a soffrire, e ad assicurare l'esistenza e la durata dei beni stabiliti dall'ordine naturale delle cose.

Dico il timor *ragionevole*. I diritti, essendo risultati dei rapporti *reali* delle cose determinati dall'ordine morale di natura, non possono combinarsi che colla *verità*, ed avere altro fondamento che la verità reale delle cose, ossia l'esistenza dei rapporti reali medesimi. I falsi mali e i falsi pericoli, sono mali e pericoli che *non esistono realmente* nei rapporti delle cose. Non possono dunque esser fonti di diritto: non possono dunque formare un titolo reale onde derogare al diritto altrui.

Derogare adunque al diritto di un terzo in conseguenza di un falso timore, è cosa assolutamente ingiusta. Derogarvi *oltre* la *necessità* della *reale* sicurezza, cioè *oltre la misura* che i rapporti reali delle cose prescrivono per non doverne con *verità* temere danno ingiusto, è un'altra ingiustizia.

§. III.

Premunirsi contro un male, e liberarsi dal timor ragionevole di un male, il quale senza l'uso di certi mezzi in forze del corso ordinario delle cose si può ragionevolmente prevedere come contingibile, costituisce propriamente lo *spirito* dell'*ordine* della *sicurezza*. Garantirsi da un male *presente* e dai tentativi spiegati di un male *presente*, è propriamente l'oggetto della *Difesa*. In largo senso però l'ordine della difesa abbraccia anche quello della sicurezza. Ogni azione di fatti che si pratica per allontanare un male, sia presente sia probabilmente contingente, è in sostanza una difesa. Ma la situazion delle cose essendo realmente diversa è d'uopo di usare anche nomi diversi.

Lo *stato di difesa* è essenzialmente uno stato di *opposizione*, di contrasto e di guerra. Egli è *determinato* dalla presenza e dai tentativi dell'offesa derivante da qualsiasi specie di esseri che attentano contro l'incolumità. Egli *vige* e si *estende* fino a che vige l'azione offensiva, e quanto si estendono le operazioni ed i rapporti dell'offesa. Egli *finisce* dove subentrano le cagioni e lo stato della *sicurezza*.

Esercitare la difesa è un *diritto* così primitivo, inviolabile e naturale dell' umen genere, quanto quello della conservazione, di cui non è che un aspetto. Quando dall' uomo si possa praticare contro l' altr' uomo; e però dove consista il suo *titolo morale* di ragione, fu già osservato di sopra.

Degli oggetti del diritto d' Incolumità in generale.

§. IV.

Posto che l' ordine dell' incolumità non è che quello della conservazione, è manifesto che tutti gli oggetti del diritto di *Conservazione* saranno pur anche oggetti del diritto d' *Incolumità*, e quindi del diritto di *sicurezza* e di difesa. La nostra vita, i nostri beni, la nostra libertà personale o reale, la famiglia, la patria, e in generale qualunque *mezzo* del giusto ben essere umano, potranno essere tutti oggetti del diritto d' Incolumità. Tutti i diritti non ne formano che un solo, e la vita, la libertà, i beni, la famiglia, la patria, ossia la società non sono che varj oggetti di questo sol diritto.

Conservare ed aumentare il diritto di *felicità* esige il conservare ed aumentare gli oggetti ai quali è essenzialmente annessa la fa-

coltà di essere felici. Conservar *indenne* il diritto di felicità, ossia i *mezzi* del diritto di felicità, nel che consiste l'Incolumità, esigerà dunque il porre *in sicuro* e il *difendere* tutte queste cose da ogni offesa fino a che siano sicure.

Della forza del diritto d'incolumità ne' suoi rapporti ai varj oggetti di diritto.

§. V.

Tutti gli oggetti della giusta conservazione umana, considerati in generale rapporto all'ordine della giustizia, non possono soffrire veruna *eccezione* di diritto per il legittimo possessore del diritto medesimo, abbenchè per lui possano essere d'un'utilità più o meno grave. Io voglio dire che la legge naturale non dice ad alcun uomo, nè ad alcuna nazione che abbia *meno diritto* su d'un tale che su d'un tal altro oggetto di diritto, tosto che autorizza un uomo ed una società a farne acquisto, e conservarlo e ad aumentarlo. Anzi siccome la giustizia è quella che distingue la *violenza* dal diritto; così sarebbe assurdo *aver diritto a conservare* una cosa, ad accrescerla, ad acquistarla, e non aver diritto a difenderla totalmente. Il giusto e l'ingiusto

sono un sì, ed un no. Il sì, ed il no non conoscono nè il più, nè il meno.

Fra più *doveri* che possono essere esercitati da una data persona, può accadere talvolta che sceglier si debba il più *importante* e tralasciar gli altri. Ciò avviene allorchè un incolpabile concorso di circostanze fa nascere un' urgenza di fatto, in cui è incompatibile eseguirli, o combinarli tutti. Per questa ragione allorquando la difesa è un *dovere*, essa sarà subordinata a questa legge. Ma in questo medesimo caso un ben maggiore verrà sempre preferito ad un minore, un mal minore verrà sempre scelto a fronte di un maggiore. La *massima* utilità è l' anima di tutti i doveri. Il principio è sempre lo stesso: la legge con cui opera è sempre identica, sebbene rivesta forme diversa.

Ma quando riguardiamo un uomo, una società, una nazione esercitenti un diritto in relazioni *estrinseche*, ossia in relazioni alle cose tutte a loro esterne, noi non possiamo ne' suoi rapporti esterni trovar nemmeno l' occasione di questa *concorrenza*, o *conflitto*, per cui si possa dire aver più o meno diritto a conservare, ad accrescere, a difendere, ad assicurare un tale più che un tal altro *oggetto* loro appartenente di diritto, perchè una podestà *giusta* ed *irrefragabile* è una cosa ed una relazione, le quale considerata come *tale* ri-

spetto e tutti coloro pei quali essa è giusta ed irrefragabile, non soffre nè diminuzioni nè gradazioni.

L'*energia* pertanto del diritto d'incolumità, ossia la Podestà giusta ed irrefragabile della sicurezza e della difesa ne' suoi rapporti e qualsiasi soggetto esterno, siano pure gli *Oggetti* di diritto di grande, o di picciol valore, non conosce altro limite fuori di quello che vien indotto dai necessarj rapporti di fatto della conservazione; o per dirlo in altri termini: nell'ordin morale di natura contemplato in *generale*, qualunque uomo, o società ha la podestà giusta ed irrefragabile di procurare con tutti i mezzi che sono necessarj la incolumità di *tutti* gli oggetti di diritto fino al punto, che *cessi* ogni offesa e pericolo reale, senza aver il dovere di risparmiare qualsiasi cosa esterna con *detrimento* delle proprie facoltà.

Del diritto d'incolumità ne' suoi rapporti alle diverse cagioni offensive in generale.

§. VI.

Qualunque guasto, danno, o offesa non si può figurare senza figurare pur anche un agente il quale colle sue azione sconcerti lo

stato di conservazione di una cosa qualunque; e però l'idea di offesa involge nel suo concetto l'*esistenza* d'una cagione *offensiva*, e l'assistenza di un *Soggetto* che soffra l'offesa.

L'*offesa* è un *risultato* di fatto dei rapporti che passano fra l'indole e l'azione dell'agente nocivo, e la natura e lo stato del soggetto offeso o danneggiato. Ogni offesa è *effetto* di una forza, o dell'esercizio di una forza. Qualunque danno ad offesa dell'uomo sarà dunque in generale un risultato dei rapporti che passano fra la natura e lo stato di lui, e la natura e l'azione degli esseri che lo circondano. L'*attitudine* a riportar danno ed offesa si può chiamare col nome di *Passibilità*. In senso proprio la passibilità si riferisce ad un essere capace di piacere e di dolore; in una parola ad un *essere senziente*: ma in senso più ampio e meno rigoroso si può estendere a qualunque soggetto che può soffrir guasto e alterazione da un altro agente qualunque.

La *Passibilità* dunque in generale sarà un risultato della costituzione, delle forze e dello stato di un soggetto qualunque, in quanto può esser guastato, danneggiato ed offeso da qualsiasi cagione. Affine dunque di *determinare* la *natura*, l'*estensione* e le *maniere* della passibilità, è d'uopo di esaminar la natura, lo stato e le relazioni di qualunque essere

possibile colle cose che lo circondano. Da queste premesse ne derivano due conseguenze, cioè 1.° I rapporti dell' *incolumità* umana saranno dipendenti dai rapporti della *passibilità* dell' uomo, come i rapporti della passibilità sono dipendenti dalla *costituzione* e dallo stato dell' uomo, e dalla natura e dallo stato degli esseri coesistenti che possono agire su di lui. 2.° Affine di *determinare* l' *umana* passibilità, è d' uopo di esaminare la natura, lo stato e le relazioni dell' *uomo* colle cose tutte che lo circondano, nelle quali sono compresi anche gli altri uomini.

La costituzione dell' uomo è quella di un essere formato d' una certa anima e d' un certo corpo. Egli ha la relazione con tutto ciò che sta fuori di lui per mezzo solamente della propria *macchina*; e però fisico è il commercio che sostiene colla natura tutta, nel che si comprendono i suoi simili. La *passibilità* dunque umana, e per ciò stesso l' ordine dell' *incolumità* sono intieramente fondati su l' ordine fisico, ed atteggiati dall' ordine fisico. Ecco un altro caso speciale compreso sotto la formola generale dell'ordine della natura, e dappoi confermata nell' ordine della sussistenza.

Tutto quello che può *offendere* il fisico dell' uomo, tutto quello che può *allontanare* l' offesa dal fisico e dagli oggetti che giovano al fisico dell' uomo, formerà adunque oggetto

di attenzione nell' ordin morale dell' incolumità. Tutto quello che col *ministero* del fisico può apportar dolore, o danno *morale*, tutto quello che può allontanare le cagioni fisiche di un dolore, o danno morale, formerà pure oggetto del diritto d' incolumità.

L' uomo parte della natura, e collocato su questa terra sostiene rapporti di azione e di passione cogli elementi, co' vegetabili, cogli animali, coi minerali, co' suoi simili e con ogni cosa anche invisibile che può affettare la macchina di lui. Da tutte queste cose può riportar danno ed offesa, come ne riporta molte fiate giovamento e difesa. Lo stato di salute, di piacere e di felicità non è annesso che ad un determinato *ordine* di cose, qual è quello della conservazione, della riproduzione e dell' armonia. Ogn' altro stato delle cose è cagione di guasto, di dolore, di distrezione, di mostruosità, di morte.

Sottrarsi adonque da ogni stato di disordine procedente dalle cagioni esterne, resistere a lui, allontanarne e prevenirne le cagioni fino al punto della sicurezza, ripararne i danni, costituirà un oggetto del diritto d'incolumità. Gl' incendj, le inondazioni, le rovine, gli oragani, i fulmini, i malori ed ogni altro genere d' infortunj nocivi all' individuo ed ai beni dell' uomo, sono danque cagioni onde porre in moto il diritto d' incolumità.

Tutti i *mezzi* necessarj e prevenire, s sottrarsi, s resistere, a riparare i danni che ne possono derivare saranno *oggetti* del diritto d' incolumità.

Esaminando l' organizzazione dell' uomo e le facoltà *morali*, colle quali ei può provvedere alla sua conservazione, noi troviamo che egli costrutto con organi complicatissimi e delicati, sfornito di armi e di difese naturali, privo di quello che chiamasi istinto tiene veramente tutte le sue forze in una organizzazion particolare di cervello, ed in una macchina flessibile assaissimo. Il leone, l' orso, l'elefante, il bue, il cavallo, e tant' altri animali sono superiori a lui in gagliardia. Essi poi dopo una breve infanzia provveggono coatantemente alla propria conservazione.

L' uomo non può veramente mettere a profitto le sue forze *fisiche* se non che svilnppando le proprie forze *morali*, talchè in ultima analisi le forze sue si estendono a proporzione che si estende l' *arte*. Ma sviloppare le forze morali e supplire alla limitazione individuale delle forze fisiche, moltiplicarle ed estenderle esige lo stato di società. Lo *stato* dunque di *società* diviene ad un tempo stesso un oggetto finale, un mezzo necessario, un sjuto di diritto nell' ordine dell' *incolumità*.

Oggetto finale, perchè racchiude i sussidj della conservazione assoluta: *mezzo necessario*,

perchè senza di lei non può alcun uomo respingere i danni, ed assicurare la sua felice esistenza contro le cagioni nocive: *ajuto di diritto*, perchè tutti i membri d'una società sono per necessario dover di natura tenuti a concorrere al soccorso scambievole in tutti quei casi, in cui le forze particolari per l'ordine delle incolpabile necessità non bastano a garantire il giusto ben essere d'ogni individuo. Per essere bastanti e sè stessi non vi sono costanti e rigorosi doveri di società, ossia non può esistere un *ordine abituale di socialità*. Dall'altra parte poi per ogni uomo la società non ha valore, e non può esigere doveri se non in vista di essere un ajuto alla debolezza dell'individuo, ed a proporzione solamente che soddisfa all'ordine di ragione che ad un tale ajuto si conviene. Quello che volgarmente appellasi *Contratto sociale*, e che meglio chiamar dovrebbesi *Legge della socialità*, esige condizioni e vantaggi *reciproci* fra il corpo e le sue membra.

Qualunque sieno pertanto le cagioni *prepotenti* che l'incolpabile necessità conduce contro la conservazione umana, tutte formeranno soggetto e titolo di rigoroso *dover naturale* onde porre in moto le forze tutelari della società a pro di tutto il corpo o di alcuna delle sue parti, ossia la società ed ogni membro *di lei*

in forza delle legge sociale saranno in *dovere* di ajutare, difendere e proteggere in comune con tutte le loro forze i membri della collegganza laddove la necessità lo esige. Da ciò deriva tutto l' ordine pubblico tutelare, nel quale sono compresi i varj stabilimenti a pro dell' *incolpabile mendicità*.

Per una maniera indiretta, ma essenzialmente connessa, l' *Instruzione* che insegna a distinguere i beni dai mali, le cagioni che li producono e i mezzi onde evitare, prevenire, ostare e metter riparo al danno, forma parte dell' ordine dell' incolumità

CAPO II.

Dell' ordine dell' incolumità ne' suoi rapporti fra uomo e uomo in generale.

Soggetto di questo Capo.

§. VII.

Nell' embrione ora adombrato si racchiude pur anco l' ordine dell' incolumità ne' suoi rapporti fra *uomo e uomo*. Ma le sue forme sono così ravviluppate col tutto generale di cui fa parte, che non è possibile di discernere il proprio e speciale aspetto de' suoi fondamenti. Conviene pertanto supplire con viste più specioli.

Fra le cagioni che possono nuocere ad ogni uomo v' hanno pure gli altri uomini. Ogni uomo or più or meno è dotato di una certa misura di poter reale, per cui la *passibilità* del suo simile può essere offesa.

Posto questo *fatto*, ne nasce una cagione di *difesa*, e quindi di contrasto, di opposizione, di guerre; e perciò il diritto d' impiegare tutti i mezzi necessarj di sicurezza.

L'ordine della *giustizia comune*, ossia dell'uguaglianza di diritto, è l'unica norma di ragion morale direttiva le azioni di diritto e di dovere fra uomo e uomo. A riserva del caso della prepotente ed incolpabile necessità, ossia fuori dei fatti dalla ragione del *necessario conflitto*, niun uomo può tentare di derogar al diritto altrui, ossia meglio, nuocere agli oggetti del diritto altrui. Dunque *fuori* di questo caso ogni offesa essendo fatta senza necessità, ella sarà *senza* diritto, ossia sarà vera *Ingiuria*.

In un essere *morale*, ossia in un essere intelligente, la di cui moralità sia sviluppata, e che però possegga la libertà razionale ogni ingiuria *reata* al *suo simile* è un *Delitto*.

Del caso della prepotente necessità, ossia della ragione del necessario conflitto non mi convien più fra parola dopo quello che già ne fu detto. Resta pertanto che dobbiamo ragionare dell'ordine morale dell'*incolumità* ne' suoi rapporti alle *ingiurie*. Per ora non ci è permesso di parlarne che in una guisa generale, cioè in quel punto elevato di vista che abbraccia del pari i rapporti degli individui e delle società sì nell'interno che nell'esterno, cioè sì per il Diritto politico, che per quello delle Genti.

Le teorie del diritto di *punire* e della *tutela* esterna appartengono alla ragion politica e delle Genti.

Del principio fondamentale del diritto di difesa fra uomo e uomo.

§. VIII.

Nuocere *senza diritto* al suo simile; resistere, respingere, assicurarsi contro l' ingiuria del suo simile: ecco i *fatti* che qui si contemplano affine d' indicare i principj convenienti e *teoretici* di ordine morale comuni al genere umano ed alle sue parti considerate come uomini, cittadini e popoli.

Niun principio di ragione può autorizzare a nuocere senza diritto; ed anzi ogni legge prescrive ed *obbliga* ad *astenersi* dal farlo. Niun principio di ragione *obbliga* a tollerare l' ingiusto danno altrui, ma anzi ogni legge attribuisce il diritto a sottrarsene, a resistere, ed assicurarsi contro l' ingiusta offesa: Se ciò non fosse, l' ordine morale della giustizia non sarebbe più il sistema della massima utilità, come egli è veramente e la giustizia comune sarebbe una falsità. L' ingiusto offensore avrebbe senza diritto, ed anzi contro diritto, un impero micidiale e funesto sul suo uguale, il che è il massimo degli assurdi.

Dei varj titoli per esercitare fra uomo e uomo il diritto di difesa. Loro forza e conseguenze in generale.

§. IX.

L' ingiuria si può estendere quanto si può estendere il danno ingiusto. Il danno ingiusto si può estendere quanto si estendono gli *oggetti* dei diritti umani ai quali si può recare ingiusto detrimento o distruzione. La *difesa* adunque fra uomo e uomo può essere esercitata per tutti i *fatti*, coi quali l' uomo offende ingiustamente qualsiasi specie di oggetti dal diritto del suo simile. I *titoli* adunque di ragione dalla difesa sono tanto varj e moltiplici, quanto varj e moltiplici sono i fatti dall' ingiuria, e gli oggetti della giusta incolumità.

Esercitare la difesa essenzialmente importa di respingere o di allontanare ogni nocumento fino al punto della vera sicurezza. Ma senza l' uso dei *mezzi necessarj* ciò è impossibile. *Tutti* i *mezzi* necessarj adunque per allontanare il nocumento, e procurar la sicurezza formano parte integrante del diritto di difesa fra uomo e uomo.

Se dunque il dolore, la schiavitù, la morte dell' ingiusto offensore fossero veramente *mezzi necessarj* alla giusta difesa ed alla vera sicurezza della persona e degli oggetti tutti di

diritto dell' ingiuriato, egli avrà la giusta ed irrefragabile podestà di effettuare tali cose. Senza di ciò si verificherebbe l' assurdo testè ricordato, che l' ingiuriato dobrebbe esser vittima d' un suo uguale operante contro diritto; e il diritto di difesa, il quale essenzialmente esprime di sua natura la podestà *irrefragabile* di *usare* di tutti i mezzi necessarj ed allontanare il malè ingiusto, sarebbe una positiva falsità.

Del principio della Necessità in fatto di giusta difesa fra gli uomini. Sua estensione.

§. X.

Da per tutto dove esiste un *oggetto* di diritto minacciato; da per tutto dove esiste la minaccia, l' aggressione l' ingiuria esiste un *titolo* per esercitar la difesa fino al punto della sicurezza. Ma da per tutto e fino a che esiste il titolo della difesa, esiste ancora il diritto di usare ogni *mezzo necessario* per proteggere l' incolumità.

Dunque in tutti gli oggetti di diritto esposti ad ingiuria, si ha diritto di usare tutti i *mezzi* necessarj di difesa fino a che sussiste la minaccia, l' aggressione, l' ingiuria. Ma se il titolo della difesa risulta dal *fatto* e dal peri-

volo dall' ingiuria a qualunque nostro diritto, è evidente che *cessando* le cagioni del *fatto* fino al punto della *sicurezza*, cesserà pure il *diritto* correlativo. Ecco il vero punto di vista del Principio della *Necessità* in fatto di difese al pubblica che privata. Restringerlo è un distruggerlo: ampliarlo è un autorizzare l' *eccesso* della difesa. Coll' autorizzare l' *eccesso* della difesa si autorizza l' ingiuria contro del terzo. Ciò avviene quando la difesa richiegga di *nuocere* all' ingiuriante, o quando il pretesto delle difesa imponga ai sudditi di uno Stato qualche sacrifizio della loro libertà e dei loro diritti.

Sarebbe un abusare del principio della necessità il prescrivere generalmente come principio assoluto di natural dovere la *fuga* avanti un aggressore ingiusto. Un devastatore si affaccia al mio campo ed alla mia casa per appiccarvi il fuoco; un corpo di nemici si avvicina alle frontiere del nostro territorio per invaderlo o depredarlo: con qual principio di ragione si potrà dimostrare che essendo in fatto necessario di uccidere e gli uni e gli altri per non soffrire il danno, tanto il possessore della casa e dal campo, quanto il presidio militare posto alle frontiere siano in obbligo piuttosto di fuggire, che di porre a morte gli aggressori? E' questo appunto ciò che gl' ingiuriati desiderano perchè colla fuga sia loro

lasciato libero il campo onde dare il guasto progettato. Usando dunque del principio della necessità in guisa, che un uomo, o una nazione debba in generale *sacrificare* un qualunque suo *diritto* fuor di quello della propria vita piuttosto che nuocere alla persona degl' ingiuriauti, egli è lo stesso che distruggere i fondamentali rapporti del diritto di difesa, ed un controvertere l' ordine della giustizia comune.

Nelle *civili società*, dove sotto la protezione delle leggi l' uomo può essere risarcito da ogni danno riparabile, e dove è raro che possa adoperare per *propria* autorità il potere privato contro un suo simile, l' esecuzione del diritto di difesa riceve trasformazioni ed aggiunte, le quali variano il modo dell' esercizio di lui senza però smentire giammai la natura e l' estensione del principio. Ma in una considerazione astratta e generale, come al presente lo riguardiamo qui, non può soffrire limitazione se non che distruggendone l'essenze.

Fine del tomo I. *Parte* I.

INDICE

DEI CAPI E DEI PARAGRAFI

CONTENUTI

IN QUESTO PRIMO TOMO.

MIEI LEGGITORI . . . . Pag. 1

Introduzione 25

CAPO UNICO *Quale direzione debbano prendere le nostre ricerche per iscoprire l'esistenza, ed origine del diritto di punire* . . 8

PARTE PRIMA

Dello stato di naturale indipendenza.

CAP. 1. *Del diritto di felicità e di vita nello stato di solitudine naturale*

§ 1. *Eguaglianza* 15

CAP. 2. *Conseguenze del diritto di conservazione e dell' eguaglianza.*

§. 12. *Diritto di difesa. Requisiti. Regole che ne dirigono l'uso* 25

§. 13 *Requisiti del diritto di difesa* . . 26

§. 50. *Regole riguardanti l'uso del diritto di difesa* 43

§. 55. *Conchiusione del capo.* . . Pag. 47
Cap. 3. *Del diritto di uccidere l'aggressore ingiusto nello stato di natura* . . 48
Cap. 4 *Veduta delle relazioni morali dell'aggressore coll'offeso, e col genere umano* 50
Cap. 5. *Osservazione* 54
Cap. 6. *Del diritti sull'omicida dopo il delitto nello stato di naturale indipendenza.*
§. 69. *Risposta ad alcune questioni del Filangieri.* 56
Cap. 7. *Continuazione dello stesso soggetto.*
§ 76. *Circostanza in cui nella insociabilità il diritto di dar la morte all'oggressore si comunica ad altri, e con tutto ciò non si verifica il diritto di punir l'omicida dopo il suo delitto* 59
Cap. 8. *Vi sarebbe egli mai nell'insociabilità altro principio produttivo del diritto di punir di morte un omicida* 62
Cap. 9. *Esame della sovresposta sentenza relativamente allo spirito, e alla connessione generale delle leggi naturali.*
§. 96. *Obbiezioni e risposte* . . . 68
§. 97. *Obbiezione prima* 69
§ 98. *Risposta* 70
§. 114. *Seconda obbiezione* 78
§. 115. *Risposta* 79
§. 116. *Terza obbiezione* ivi
§. 117. *Risposta* 80
§ 118. *Quarta obbiezione* ivi

§. 119. *Risposta* . . . . Pag. 83
Cap. 10. *Altri prodotti del diritto di conservazione*.
Dominio. Libertà.
§ 123. *Ragioni per estendersi a trattarne* . 85
Cap. 11. *Delle offese alla Libertà, ed al Dominio ec. Del Diritto nello stato di Natura di difenderne gli oggetti*.
§. 155. *Limiti della Difesa* . . . 98
Cap. 12. *Continuazione*.
§. 168. *Dei diritti dell' Offeso contra l' Offensore dopo il delitto in istato di Natura*. 106
Cap. 13. *Avvertimento* 115

APPENDICE

Cap. 1. *Nozioni generali*.
§. I. *Dell' oggetto e dello spirito dell' ordine della incolumità* 117
§. II. *Nozioni generali su la sicurezza* . 118
§. III. *Nozioni generali su la difesa*. . 120
§. IV. *Degli oggetti del diritto d' Incolumità in generale*. 121
§. V. *Della forza del diritto d' incolumità nei suoi rapporti ai varj oggetti di diritto*. 122
§. VI. *Del diritto d' incolumità ne' suoi rapporti alle diverse cagioni offensive in generale* 124
Cap. 2, *Dell' ordine dell' incolumità ne' suoi rapporti fra uomo e uomo in generale*.
§. VII. *Soggetto di questo Capo* . . . 131

§. VIII *Del principio fondamentale del diritto di difesa fra uomo e uomo* . . . 133
§. IX. *Dei vari titoli per esercitare fra uomo e uomo il diritto di difesa*
Loro forza e conseguenze in generale. . 134
§. X. *Del principio della Necessità in fatto di giusta difesa fra gli uomini.*
Sua estensione 135

Fine dell' Indice.